RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D.r FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE SECONDA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE LOMBARDO-VENETE

SEZIONE 3ª — **Pensioni per la marina**.

FIRENZE

TIPOGRAFIA FODRATTI

Via San Zanobi, N. 88.

1870.

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	PAG.
	Provincie Lombardo-Venete.	
	Governo Italiano.	
1808 18 novemb.	R. decreto che determina la pensione ed il trattamento di riforma degli ufficiali ed altri impiegati civili e militari di mare	1
	Governo Austriaco.	
1828 18 marzo	Sovrana Risoluzione. — Come sia da calcolarsi il servizio di mare in tempo di guerra per gl'impiegati che colla cessazione del governo italiano passarono in servizio del governo austriaco	10
1834	Tabella delle competenze per gl'individui di bassa-forza del corpo dei marinari e del battaglione d'infanteria della I. R. marina	33
1842	Tabella delle cariche dell'I. R. marina da guerra e delle loro corrispondenze coll'armata di terra	37
1850 6 aprile	Dispaccio ministeriale. — Organizzazione degli operai del corpo meccanico d'arsenale marittimo in Venezia. — Diritto a pensione o provvigione	10
1851 15 maggio	Sovrana Risoluzione. — Organizzazione del servizio di porto e della sanità marittima. — Trattamento di riposo dei relativi impiegati	10
1855	Tabella delle cariche esistenti nell'I. R. marina da guerra e loro corrispondenze coll'armata di terra	47
1855 25 luglio	Normale di pensione per i generali e gli ufficiali di stato maggiore superiore	10
1857 18 aprile	Sovrana Risoluzione. — Trattamento di quegli impiegati di marina che per gli avvenimenti politici del 1848 perdettero il diritto a pensione e che in seguito furono riassunti in servizio provvisorio sotto il governo austriaco	10
" 31 dicemb.	Ordinanza del comando superiore di marina colla quale si partecipa la sovrana approvazione del regolamento per le competenze di pensione e sovvenimento al personale di maestranza d'arsenale marittimo, non che alle loro vedove e figli .	11
	Susseguita dalle prescrizioni per sovvenimento allo stesso personale vigenti anteriormente al regolamento 31 dicembre 1857	15
1858	Tabella delle cariche esistenti nell'I. R. marina da guerra e loro corrispondenze coll'armata di terra	54
1858 1 settemb.	Regolamento sulle competenze di attività e di riposo dei generali, ufficiali di stato maggiore superiore, parti ed impiegati militari, sotto-parti militari ed inservienti d'armata	17
	Provincie Venete e territorio di Mantova.	
	Governo Austriaco.	
1863 1 luglio	Sovrana Risoluzione. — Norme pei matrimonii nell'I. R. marina di guerra	18
1866	Tabella delle cariche esistenti nell'anno 1866 e loro corrispondenza coll'I. R. armata di terra	59

DATA	OGGETTO	PAG.
1866 6 aprile	Ordinanza del comando supremo di marina. — Normale per le competenze di trattamento dei lavoranti di arsenale di marina, come pure delle loro vedove ed orfani . .	25
" 9 settemb.	Risoluzione sovrana. — La campagna di guerra del 1866 va calcolata per un anno di più nella liquidazione della pensione per tutti i corpi posti sul completo piede di guerra	29
	Provincie Austriache.	
	Governo Austriaco.	
1867 20 marzo	Normali di pensione per la marina di guerra . . .	30
	Provincie Venete e territorio di Mantova.	
	Governo del Regno d'Italia.	
1866 14 dicemb.	R. decreto. — Si manda pubblicare nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali, e la legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare	31
Idem	R. decreto. — Si manda pubblicare nelle provincie della Venezia e di Mantova le leggi sulle pensioni, e sulla riforma e sulla leva di mare	31
1867 17 febbraio	R. decreto relativo ai cittadini delle provincie della Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato governo austriaco dall'anno 1858 al 1866 inclusivo	31
1868 1 marzo	Legge che convalida il R. decreto relativo ai militari delle provincie della Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica	31
" 5 id.	Legge colla quale i militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova già al servizio della marina austriaca sono reintegrati nel grado ed impiego perduti per causa politica	31
1868 12 marzo	R. decreto col quale vien nominata una commissione per l'applicazione della legge 5 marzo 1868 relativo ai già militari od assimilati della marina austriaca privati d'impiego per causa politica	32
" 4 giugno	R. decreto che assimila il personale delle capitanerie di porto venete a quello delle R. capitanerie di porto . .	32
1869 13 marzo	Nota del ministero della marina. — Notizie sulla posizione degli isolati nella marina austriaca . . .	32
" 5 novemb.	Prospetti dei gradi e classi degli uffiziali superiori, subalterni, impiegati assimilati a grado militare, bass'uffiziali, caporali e comuni dell'I. R. marina austriaca, paragonati a quelli della R. marina italiana, — coi relativi verbali della commissione per la parificazione dei gradi tra la marina italiana e l'austriaca	67

PROVINCIE LOMBARDO-VENETE

GOVERNO ITALIANO

N° 339. — *Decreto che determina le pensioni ed i trattamenti di riforma degli Ufficiali ed altri Impiegati militari e civili di marina.*

18 *novembre* 1808.

NAPOLEONE, IMPERATORE DEI FRANCESI, RE D'ITALIA, ECC. ECC.
EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, VICERÈ D'ITALIA, ECC. ECC.

Sopra il rapporto del ministro della guerra e marina del giorno 15 settembre 1808, n° 885;
Sentito il consiglio di Stato, Noi, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall'altissimo ed augustissimo imperatore e re Napoleone I, nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1° Il soldo di ritiro del dipartimento della marina si acquista:
1° Per anzianità di servizio;
2° Per ferite ricevute in faccia al nemico;
3° Per infermità derivate da ferite, ovvero da accidenti occasionati dal servizio.

Art. 2° Il diritto al soldo di ritiro si perde nel caso in cui si accettino funzioni o pensioni da un governo straniero; si perde ancora colla dimissione volontaria prima del termine del servigio prescritto, colla condanna a pena afflittiva o infamante, e ciò fino a nuova abilitazione.

Art. 3° Il soldo di ritiro è compatibile con ogni altro trattamento, eccettuato quello del soldo d'attività.

Art. 4° Gli anni di servizio pel soldo di ritiro possono calcolarsi dalla età di sedici anni. Nullameno coloro che si saranno imbarcati all'età di dieci anni o più, potranno contare il loro servizio dall'epoca del loro primo imbarcamento.

Art. 5° Il servizio di terra sia in attività, sia in non attività, viene calcolato secondo il tempo della sua durata.

Art. 6° Le campagne sopra mare in tempo di guerra, sono contate per un tempo doppio della loro durata, in tempo di pace per una metà di più. Ciò non ostante, se un marinaio avrà fatte più di cinque anni di campagna sopra mare in tempo di guerra dopo l'anno 1801, ciascheduna campagna posteriore sarà contata per tre.

La campagna, in cui un uomo di mare rimane ferito e posto fuori di servizio, è contata come campagna intera, anche nel caso in cui, attese le riportate ferite, non abbia potuto terminarla.

Per campagna s'intende un anno di servizio a bordo.

Art. 7° Il servizio militare nelle Indie orientali e occidentali, è contato per un tempo doppio della sua durata in tempo di guerra, e per una metà in su in tempo di pace.

Il servizio amministrativo nelle Indie orientali e occidentali, è contato per una metà in su.

Art. 8° Il tempo di navigazione sopra i bastimenti di commercio è ammesso al godimento dei benefizi resultanti dalle campagne: ma non è computato, se non che per metà della sua durata, tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace.

Il servizio sopra bastimenti armati in corso sarà egualmente ammesso allo stesso beneficio, e contato pel tempo semplice della sua durata.

Art. 9° Il servizio sopra i corsari e sopra i bastimenti di commercio non è valutato che dal giorno della partenza del bastimento pel suo destino: non vi si comprende il tempo dell'equipaggiamento, nè quello del riposo ne' porti del regno d'Italia, ogni qualvolta, questo riposo ecceda i quindici giorni.

Il benefizio resultante da questa specie di servizio, non può entrare per più di un terzo nella valutazione totale dei servizi, dovendo gli altri due terzi essere impiegati in servizio pubblico, sopra i vascelli o nei porti dello Stato.

Art. 10. Il tempo di servizio nel militare di terra, ovvero in una funzione amministrativa dando diritto al soldo di ritiro debb'essere cumulato col servizio nella marina ma gli anni di servizio non marittimo non possono esser contati ai militari marinai, che a ragione di sei per cinque.

TITOLO SECONDO.

Del soldo di ritiro d'anzianità.

Art. 11. Ogni uffiziale di vascello che lascia il servizio senza ferite od infermità provenient dal medesimo, non può pretendere un soldo di ritiro, se non quando abbia venticinque anni effettivi di servizio reso allo Stato.

Il benefizio delle campagne sopra mare e della dimora nelle Indie orientali e occidentali, giusta gli articoli 6, 7, 8, e 9 non si conta, per la fissazione dei soldi di ritiro, che dopo venticinque anni di servizio effettivo.

Art. 12. Vi è un *minimum* e un *maximum* pel soldo di ritiro di ciaschedun grado, i quali sono determinati dai quadri annessi al presente decreto.

Art. 13. Per venticinque anni il soldo di ritiro è fissato al *minimum*.

Esso aumenta di un ventesimo per ciaschedun anno, che eccede il numero di venticinque, e non può esser portato al di là del *maximum*.

Art. 14. Il soldo di ritiro è fissato sul grado dell'uffiziale che si ritira. Colui che non ha occupato il suo grado per due anni, non può pretendere che al soldo di ritiro competente al grado immediatamente inferiore. Nei gradi che si dividono per classi, il soldo di ritiro è lo stesso per le differenti classi.

Art. 15. Gli uffiziali del genio marittimo, gli uffiziali d'amministrazione, gli uffiziali di sanità, ed altri hanno diritto al soldo di ritiro dopo trent'anni di servizio effettivo per lo Stato.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono loro applicabili, semprechè essi abbiano il tempo di servizio effettivo richiesto.

Art. 16. Il *minimum* ed il *maximum* del soldo di ritiro per gli uffiziali del genio marittimo, sono eguali a quelli che sono stati fissati pei gradi militari, di cui essi hanno il titolo o il rango; e per gli uffiziali di amministrazione, quelli che sono fissati per gli uffiziali militari coi quali prendono il rango.

Il *minimum* e *maximum* dei soldi di ritiro dei capi d'amministrazione, degl'ispettori e commissari principali di marina, non altrimenti che degli uffiziali di sanità, sono determinati dal quadro particolare annesso al presente decreto.

Il *minimum* ed il *maximum*, pei maestri di scienze ed arti attaccati al servizio della marina, che non possono assomigliarsi ai gradi amministrativi, saranno determinati, secondo la proporzione dei loro appuntamenti con quelli di questi gradi.

Art. 17. A trent'anni di servizio gli uni e gli altri possono ottenere il *minimum* del soldo di ritiro, il quale cresce di un ventesimo per ciascun anno in su senza poter eccedere il *maximum* di questo soldo.

Art. 18. Quelli tra essi, i quali compiranno sei anni effettivi di navigazione sopra i vascelli dello Stato, o per ordine superiore sopra vascelli di potenze alleate, saranno trattati come marinai militari, ed avranno diritto, dopo venticinque anni di servizio, al *minimum* del soldo di ritiro.

Art. 19. Le disposizioni pei soldi di ritiro delle truppe di terra sono applicabili agli uffiziali, sotto uffiziali e soldati d'artiglieria di marina, tanto per le quantità del soldo, quanto per l'epoca nella quale si ottiene.

Nulla di meno, ogni individuo appartenente a questo corpo, che avrà sei anni effettivi di navigazione, sopra i vascelli dello Stato, sarà trattato come marinaio militare, solamente per l'epoca alla quale egli acquista diritto ad un soldo di ritiro.

Art. 20. Il tempo di servizio richiesto per conseguimento del soldo di ritiro, debb'esser provato, secondo il corpo al quale l'individuo appartiene, colle date dei brevetti, col registro delle truppe, o cogli stati degli uffizi degli armamenti e delle riviste.

TITOLO TERZO.

Del soldo di ritiro per mutilazioni, ferite gravi, riportate in presenza dell'inimico, o per infermità causate dal servizio.

Art. 21. Le ferite che danno diritto al soldo di ritiro sono quelle che provengono, battendosi coll'inimico, ovvero in seguito di un servizio richiesto o comandato.

In tutti i casi di sopra espressi, il soldo di ritiro è quello attaccato al grado o alla funzione che si esercita al momento della ferita o dell'infermità.

Art. 22. La perdita totale di più membri o della vista, dà diritto al *maximum* del soldo di ritiro, ed alla metà in su del detto *maximum*, qualunque siasi d'altronde la durata del servizio e dell'esercizio del grado.

Quella di un membro dà diritto al *maximum* ed al quarto in su del soldo di ritiro attaccato al grado del ferito, qualunque siasi la durata dei suoi servizi, e l'esercizio del suo grado.

Art. 23. Le ferite o infermità risultanti da ferite, le quali, senza cagionare la perdita di un membro, sono non ostante abbastanza gravi per toglierne l'uso assoluto, danno diritto al *minimum* del soldo di ritiro qualunque siasi la durata del servizio e dell'esercizio del grado.

Tale *minimum* è suscettibile dell'aumento di un ventesimo per ciaschedun anno di servizio o campagna; non può però oltrepassare il *maximum*.

Art. 24. Le infermità risultanti da ferite meno gravi, o provenienti da fatiche ed avvenimenti della guerra, da cadute ed accidenti prodotti dal servizio, sopra i vascelli e nei porti, danno diritto, allorchè esse determinano il ritiro, al quarto del *maximum*, qualunque sia la durata del servizio e dell'esercizio del grado.

Dopo vent'anni, comprese le campagne, ciaschedun anno di servizio o di campagna al di là dei detti vent'anni dà diritto all'aumento di un trentesimo di tre altri quarti.

Art. 25. Le ferite, e le infermità che danno diritto al soldo di ritiro debbono essere comprovate nella maniera seguente:

Per gli individui imbarcati:

1° Con un certificato, da cui resulti la ferita, l'epoca, la circostanza ed il luogo dove fu

riportata, sottoscritto da un uffiziale incaricato del dettaglio e dal capitano del vascello, e, in mancanza loro, da due più antichi uffiziali dello stato maggiore;

2° Con un rapporto dettagliato sulla natura delle ferite, steso e sottoscritto dall'uffiziale di sanità in capo del legno, sul quale l'individuo sarà stato ferito;

3° Coll'estratto del ruolo d'equipaggio rilasciato dal commissario dell'ufficio degli armamenti;

Per gl'impiegati nei porti, arsenali e cantieri;

Con un rapporto dettagliato, il quale indichi il giorno, le circostanze e il luogo della ferita, che sarà fatto e sottoscritto dall'uffiziale di sanità del servizio, chiamato a dare i primi soccorsi e dall'uffiziale di sanità dell'ospedale, ove il ferito sarà stato curato. Tale rapporto sarà certificato dal commissario dei cantieri, officine e fabbriche o magazzini ove l'individuo sarà stato ferito, e dal commissario dell'ospedale.

Tutte le anzidette carte dovranno essere vidimate dal prefetto marittimo.

TITOLO QUARTO.

Delle pensioni o soccorsi alle vedove ed orfani degli uffiziali di marina, degli uffiziali del genio, dell'amministrazione e degli uffiziali di sanità.

Art. 26. Hanno diritto alla pensione le vedove degli uffiziali militari ed impiegati della marina uccisi nei combattimenti, o morti nei sei mesi successivi alle ferite ricevute, quelle i di cui mariti sono morti nei naufragi od in altre circostanze pericolose risultate dal servizio di mare.

Art. 27. Queste pensioni sono regolate a ragione del quarto del *maximum* del soldo di ritiro inerente al grado dei loro mariti.

Art. 28. I fanciulli orfani di detti uffiziali od impiegati hanno egualmente diritto ad un soccorso annuale che non potrà, qualunque siasi il numero di detti fanciulli, eccedere in totalità il quarto della pensione del padre, questo soccorso cessa d'essere corrisposto a ciascheduno di essi, allorchè sarà giunto alla età di sedici anni, o che sarà ammesso al servizio o in una casa di educazione a spese dello Stato.

TITOLO QUINTO.

Del trattamento di riforma.

Art. 29. Il trattamento di riforma pei militari che vi hanno diritto, è fissato in ragione della metà del *maximum* del ritiro del loro grado. Questo trattamento può cumularsi con tutto altro, escluso quello di attività.

La dimissione ed il rifiuto di servire privano il trattamento di riforma.

Art. 30. I trattamenti di riforma, precedentemente accordati, saranno ridotti, secondo la tariffa determinata dal presente decreto, a meno che, cotesti trattamenti di riforma non sieno stati accordati giusta le norme e discipline veglianti al tempo della concessione, e non eccedano il *maximum* prescritto nella tabella annessa a questo decreto.

Art. 31. Gl'impiegati della marina non militari, riformati avanti il tempo del servizio richiesto, avranno egualmente il trattamento di riforma, il quale sarà fissato al trentesimo del *minimum* del ritiro dei loro impieghi, per ciaschedun anno di servizio.

Coloro, i quali non hanno più di dieci anni di servizio, non potranno ottenere questo trattamento; sarà invece accordata loro una gratificazione per una sola volta, regolata nella pro-

porzione di un anno di soldo per dieci anni, di sei mesi per cinque, e proporzionalmente pel numero d'anni intermedio o inferiore ai cinque anni.

Art. 32. Ogni disposizione tendente ad accordare dei soldi di ritiro, trattamenti di riforma e pensioni, diversa da quelle indicate nel presente, è rivocata.

Art. 33. I soldi di ritiro, trattamenti di riforma e pensioni, sono determinate dal governo sopra proposizioni del ministro della guerra e marina, colle norme portate dal terzo statuto costituzionale.

Art. 34. I soldi di ritiro e le pensioni sono pagate per trimestre sopra i fondi della cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza di fondi, si provvede dal tesoro pubblico. I trattamenti di riforma saranno pagati dal tesoro pubblico.

Art. 35. I ministri della guerra e marina e del tesoro pubblico sono incaricati ciascuno, in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Dato in Milano, il 18 novembre 1808.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Viceré
Il Consigliere Segretario di Stato
L. Vaccari.

SOLDO *di ritiro per anzianità.*

GRADI	SOLDO DI RITIRATA			
	Minimum		*Maximum*	
Vice-ammiraglio . . . . L.	3000	»	6000	»
Contr'ammiraglio . . . . »	2000	»	4000	»
Capitano di vascello . . . . »	1200	»	2400	»
Capitano di fregata . . . . »	900	»	1800	»
Tenente di vascello . . . . »	600	»	1200	»
Tenente di fregata . . . . »	525	»	1050	»
Alfiere di vascello . . . . »	450	»	900	»
Nostromo impiegato coll'appuntamento di lire 1500 e al di sopra . . . . »	300	»	600	»
Idem gli appuntamenti dei quali sono inferiori a lire 1500 . . . . »	225	»	450	»
Capo d'amministrazione ed ispettore . . . . . . »	1800	»	3600	»
Commissario principale . . . . »	1400	»	2800	»
Uffiziale di sanità in capo . . . . »	1800	»	3600	»
Idem di prima classe . . . . »	900	»	1800	»
Idem di seconda classe . . . . »	450	»	900	»
Idem di terza classe . . . . »	300	»	600	»

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari.

SOLDO *di ritiro per causa d'infermità provenienti da ferite o da avvenimenti del servizio.*

GRADI	Il quarto del *Maximum*		Dopo 20 anni di servizio, comprese le campagne, la 30 di 3 quarti per ciascun anno di servizio e di campagna.		*Maximum* di 45 anni.	
Vice ammiraglio	1500	»	150	»	6000	»
Contrammiraglio	1000	»	100	»	4000	»
Capitano di vascello	600	»	60	»	2400	»
Capitano di fregata	450	»	45	»	1800	»
Tenente di vascello	300	»	30	»	1200	»
Tenente di fregata	263	50	26	¼	1050	»
Alfiere di vascello	225	»	23	50	900	»
Aspiranti e nostromi impiegati coll'appuntamento di lire 1500 al di sopra	150	»	15	»	600	»
Nostromi impiegati, gli appuntamenti dei quali sono inferiori a lire 1500	112	50	11	25	450	»
Capo d'amministrazione e ispettori	900	»	90	»	3600	»
Commissario principale	700	»	70	»	2800	»
Ufficiale di sanità capo	900	»	90	»	3600	»
Id. di 1ª classe	450	»	45	»	1800	»
Id. di 2ª id.	225	»	22	50	900	»
Id. di 3ª id.	150	»	15	»	600	»

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari.

SOLDO *di ritiro per mutilazione o gravi ferite.*

GRADI	Perdita di due membri		Perdita di un membro		Ferite che senza causare la perdita di un membro ne tolgono l'uso			
					Minimum		*Maximum* a 20 anni	
Vice ammiraglio	9000	"	7500	"	3000	"	6000	"
Contrammiraglio	6000	"	5000	"	2000	"	4000	"
Capitano di vascello	3600	"	3000	"	1200	"	2400	"
Capitano di fregata	2700	"	2250	"	900	"	1800	"
Tenente di vascello	1800	"	1500	"	600	"	1200	"
Tenente di fregata	1575	"	1313	"	525	"	1050	"
Alfiere di vascello	1350	"	1125	"	450	"	900	"
Aspiranti e nostromi impiegati coll'appuntamento di lire 1500 al di sopra .	900	"	750	"	300	"	600	"
Nostromi impiegati, gli appuntamenti dei quali sono inferiori di lire 1500 .	675	"	562	"	225	"	450	"
Capo d'amministrazione ed ispettori .	5400	"	4500	"	1800	"	3600	"
Commissario principale	4200	"	3500	"	1400	"	2800	"
Uffiziale di sanità in capo . . .	5400	"	4500	"	1800	"	3600	"
Id. di 1ª classe	2700	"	2250	"	900	"	1800	"
Id. di 2ª id.	1350	"	1125	"	450	"	900	"
Id. di 3ª id.	900	"	750	"	300	"	600	"

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari.

Trattamento di riforma

GRADI	Trattamento di riforma	
Vice ammiraglio	3000	»
Contrammiraglio	2000	»
Capitano di vascello	1200	»
Capitano di fregata	900	»
Tenente di vascello	600	»
Tenente di fregata	525	»
Alfiere di vascello	450	»
Capo d'amministrazione ed ispettori	1800	»
Commissario principale	1400	»
Uffiziale di sanità capo	1800	»
Id. di 1ª classe	900	»
Id. di 2ª id.	450	»
Id. di 3ª id.	300	»

Il Consigliere Segretario di Stato
L. Vaccari

Sovrana Risoluzione. — Come sia da calcolarsi il servizio di mare in tempo di guerra per quegl'Impiegati che colla cessazione del Governo italiano passarono in servizio del Governo austriaco.

18 *marzo* 1828.

Inserta nella sez. I, Pensioni civili, pag. 35.

N° 2318. — *Dispaccio Ministeriale. — Organizzazione degli Operai del Corpo meccanico dell'Arsenale marittimo di Venezia. — Diritto a pensione o provvigione.*

6 *aprile* 1850.

Inserto nella sez. II, Pensioni militari di terra, pag. 23.

Sovrana Risoluzione. — Organizzazione del servizio di Porto e della Sanità marittima. — Trattamento di riposo dei relativi Impiegati.

15 *maggio* 1851.

Inserta nella sez. I, Pensioni civili, pag. 343.

Normale di pensione per i Generali ed Ufficiali di Stato Maggiore Superiore.

25 *luglio* 1855.

Inserta nella sez. II, Pensioni militari di terra, pag. 26.

Sovrana Risoluzione. — Sul trattamento di quegli Impiegati di marina che per gli avvenimenti politici del 1848 perdettero il diritto a pensione e che in seguito furono riassunti in servizio provvisorio sotto il Governo Austriaco.

18 *aprile* 1857.

Inserta nella sez'one I, Pensioni civili, pag. 48.

N° 150. — *Ordinanza del Comando superiore di marina colla quale si partecipa la sovrana approvazione del Regolamento per le competenze di pensione e sovvenimento al personale di Maestranza d'arsenale marittimo, non che alle loro mogli e figli.*

31 *dicembre* 1857.

In virtù del superior rescritto di S. A. I. R. il Serenissimo Signor Arciduca, comandante superiore di marina, del 23 corrente mese, pres. n° 246-A.

Sua Maestà Apostolica l'Imperatore si è degnato con sovrana risoluzione del 19 volgente mese di acconsentire al sommesso riferito progetto di un nuovo regolamento, per le competenze di pensione o sovvenimento al personale di maestranza d'arsenale marittimo, non che alle mogli ed orfani; e contemporaneamente accordò che al personale dei maestri di arsenale sia in avvenire concesso lo stipendio mensile anticipato.

Questo sovrano atto di favore deve, ai sensi del surriferito superiore rescritto, essere fatto noto al personale di maestranza dell'arsenale, come pure il summenzionato regolamento, acciò gli serva d'incoraggiamento e possa così mostrarsi degno di questa nuova grazia, adempiendo ai propri lavori con fedeltà ed instancabile zelo.

Trieste, 31 dicembre 1857.

REGOLAMENTO

§ 1° — *Personale che ha diritto al sovvenimento.*

Gli individui dal capo mastro in giù addetti alla I. R. marina di guerra, non che le loro vedove e orfani hanno diritto al sovvenimento per parte dello Stato, volta che però concorrano le condizioni menzionate nei paragrafi seguenti.

§ 2° — *Condizioni generali richieste per conseguire il sovvenimento.*

In generale perchè gli individui in servizio, possano conseguire il sovvenimento è necessario:

a) che abbiano coperto un impiego stabile;

b) che abbiano prestato un servizio di almeno anni dieci;

c) che siano incapaci a prestare ulteriore servizio, il che dovrà essere constatato dalla visita medica di superarbitrio.

§ 3° — *Dello impiego stabile.*

Come individui impiegati stabili devonsi ritenere quegli operai, che vengono nominati dal rispettivo ammiragliato di porto, come appartenenti allo stato organico degli operai, sotto annotazione nel libro di matricola a tal uopo esistente, poi quegli individui (anche nuovi accolti), i quali dopo visita sanitaria e dopo prestato giuramento di servizio, furono promossi dal comando in capo di marina a effettivi capi mastri, mastri, sotto mastri e aiutanti mastri, e solamente per questi ultimi viene richiesta l'età non maggiore di anni 40, però il comando in capo di marina, in casi considerevoli, può accordare un'eccezione.

Invece quegli operai non sono impiegati stabili, che secondo il bisogno vengono accolti solamente e poi licenziati, come pure i facchini, gli operai d'impresa non contemplati nello stato organico degli operai, i marinai di porto, gli apprendisti e le cucitrici di velo e finalmente quegli individui non stati mai a servizio dello Stato immediatamente prima della nomina a posti provvisori nel personale lavorante dei mastri e nel personale lavorante inferiore.

Se un individuo già impiegato stabile nella marina, viene nominato provvisoriamente a una carica super.ore o inferiore, gli restano riservati tutti i diritti a sovvenimento acquistati nella sua carriera di servizio precedente, il provvisorio riferendosi puramente al nuovo posto di servizio senz'altra conseguenza.

§ 4° — *Del calcolo del tempo di servizio.*

Non sarà necessario che dal passaggio immediato da un altro servizio governativo o da un corpo di truppa al personale menzionato e in qualità stabile, che il tempo di servizio di anni dieci venga passato nello stesso personale degli operai d'arsenale, giacchè al passaggio nella qualità menzionata, vengono contati gli anni di servizio da un individuo già prestati; però se nel caso che l'inabilità al servizio dovesse verificarsi prima del corso di anni cinque dopo il passaggio da un altro corpo, devonsi allora impiegare i regolamenti di sovvenimento esistenti per gli individui militari.

Inoltre agli individui impiegati stabilmente devesi contare anche quegli anni di servizio che possono aver passato prima della loro effettività in posizioni provvisorie, o come operai d'arsenale non organizzati. Gli anni di noviziato invece, non possono contarsi negli anni di servizio.

Il tempo impiegato da operai stabili, a lavori di impresa sotto la direzione dell'arsenale, verrà calcolato ai primi come tempo di servizio.

Se un operaio stabile viene licenziato con un sussidio (una volta tanto) senza partecipazione (a sovvenzione) non per causa di cattiva condotta, ma bensì per restrizione del personale, e poi, con bisogno di lavoro viene richiamato, allora gli si dovrà contare il suo tempo di servizio antecedente, esclusa la durata del licenziamento, cosa che dovrà aver luogo anche allorquando all'operaio sarà permesso sortire temporaneamente dal servizio per prendere parte a lavori privati.

Per permessi di licenze e casi di malattia constatati, non avrà luogo nessuna diminuzione del tempo di servizio.

Finalmente per il tempo di servizio prestato in mare dal personale d'arsenale durante una guerra, ogni anno dovrà essere calcolato con mesi diciotto.

§ 5° — *Dell'incapacità di servizio.*

L'incapacità in servizio di un individuo impiegato stabilmente dopo esser stata constatata dalla visita medica di soperarbitrio, dovrà essere confermata dalla competente commissione superiore.

Detta commissione pel personale degli operai d'arsenale sarà composta dell'ammiraglio di porto come presidente, del direttore d'arsenale, incaricato pel personale menzionato delle funzioni di un commissario di guerra, del direttore o soprintendente al quale è sottoposto l'individuo in questione, e finalmente del medico capo dell'ammiragliato di porto.

Se con ciò dovesse verificarsi che l'incapacità di servizio di un operaio è avvenuta per propria causa, cessa allora ogni diritto ad un sovvenimento.

§ 6° — *Idoneità a sovvenimento degli individui feriti in servizio.*

Si scosterà solamente allora dalle condizioni menzionate nei §§ 2, 3 e 4 per ottenere l'idoneità a pensione o provvigione, cioè del necessario stabile impiego e di un tempo di servizio non minore di anni 10, quando l'incapacità in servizio dell'individuo in questione proviene a disgrazia in servizio, per esempio, da un violente nocumento acquistato durante il lavoro.

§ 7° — *Norme per la commisurazione del sovvenimento al personale degli operai.*

Le provvigioni da accordarsi agli individui diventati incapaci al servizio, si regolano pel personale inferiore degli operai, secondo la carica, il tempo di servizio e l'età, come apparirà dal § 9°.

Per tutte le categorie del personale degli operai, la pensione avrà per base la carica che si cuopriva allorquando sovvenne l'incapacità di servizio, al solo caso però che l'individuo sia rimasto in questa carica almeno anni tre.

Nel caso opposto, si prenderà per norma la precedente posizione in servizio, allorquando l'individuo, capace di sovvenimento, abbia servito in ambedue le ultime cariche tre anni completi.

Se però questo non fosse il caso, allora si dovrà invocare la superiore decisione.

§ 8° — *Competenze di sovvenimento per i capi mastri, mastri e sotto mastri.*

La pensione per i capi mastri di arsenale, mastri e sotto mastri verrà regolata come per il servi di armata e di marina.

§ 9° — *Competenze di sovvenimento per gli aiutanti mastri e operai.*

Gli aiutanti mastri pagati a giornata e gli operai delle diverse classi riceveranno una provvigione basata sulla somma complessiva degli anni di servizio e di età, per cui se la somma sarà al dissotto di 80, o tra l'80 ed il 100 la provvigione sarà per l'aiutante mastro di fiorini 6 40, fior. 10 e fior. 13 20 e per l'operaio delle classi inferiori di fior. 4 24, fior. 6 36 e fior. 8 48 mensili.

§ 10. — *Competenze degli individui colpiti da disgrazia in servizio.*

In caso di disgrazia in servizio di cui al § 6°, il sovvenimento degli individui incapaci a lavoro, sarà da determinarsi nella misura minima di quelle fissate nel precedente § 9, nel caso che non esistano le necessarie condizioni per la partecipazione a una somma maggiore di provvigione.

Questo sovvenimento ha luogo senza distinzione, che gli individui colpiti da disgrazia si trovino da poco o da molto tempo nella loro carica.

Se l'individuo in questione appartiene a nessuna categoria degli operai idonei a provvigione, come i lavoranti d'impresa non appartenenti allo stato organico, i marinai di porto, i facchini, gli apprendisti e cucitrici di vele, allora il relativo sovvenimento sarà come quello di un operaio stabile, cioè di fior. 4 24, eccettuati gli apprendisti e cucitrici di vele, i quali in caso di disgrazia in servizio, riceveranno (secondo i casi) un sovvenimento dal comando in capo di marina.

§ 11. — *Della gratificazione agli individui non aventi titolo a provvigione, nel caso di incapacità di servizio o licenziamento.*

Gli individui appartenenti allo stato organico dell'arsenale, ma che per troppo poco tempo di servizio non sono idonei a provvigione, nel caso di incapacità di servizio, non proveniente da colpa propria, hanno diritto alla gratificazione per una volta tanto nell'ammontare di un quartale annuo dello stipendio mensile o della paga giornaliera calcolandosi in quest'ultimo caso il mese per 25 giorni di lavoro.

Gli individui appartenenti a nessuna categoria di operai idonei a provvigione hanno dritto a un simile favore; nel caso poi che l'invalidità sia stata causata da una disgrazia in servizio per la quale fosse accordata la sovvenzione assicurata nell'antecedente § 9°, allora non verrà pagata la gratificazione la quale è da concedersi solamente in mancanza di detta sovvenzione.

Se un operaio impiegato stabilmente e già idoneo a provvigione, viene licenziato per riduzione di personale, allora esso ha diritto al sussidio di tre mesi, nel caso che rinunci formalmente ai vantaggi che gli saranno assicurati per l'avvenire in seguito al suo precedente tempo di servizio. Tale rinuncia dovrà essere fatta accompagnata da due testimonianze.

Ricevendo tale sussidio (una volta tanto) un tale individuo nel caso che entrasse nuovamente nell'arsenale, allorquando si regolerà la provvigione non potrà più far valutare il servizio prestato antecedentemente in detto arsenale.

§ 12. — *Competenze di sovvenimento delle vedove.*

Le vedove degli individui del personale degli operai idonei a pensione o a provvigione morti in servizio, riceveranno per la durata della loro vedovanza una pensione o provvigione, nella metà di quell'ammontare sul quale i mariti al tempo della loro morte avrebbero avuto diritto nel caso che fossero stati messi in ritiro con pensione o provvigione.

Così pure le vedove degli individui già pensionati o provvigionati, hanno diritto alla metà dell'ammontare della sovvenzione dei defunti loro mariti, nel caso che il matrimonio sia stato contratto prima dell'epoca del collocamento a pensione o provvigione di questi ultimi.

Come *minimum* della provvigione a una vedova vengono fissati sei carantani, la quale provvigione pure è da accordarsi, allorquando la metà della competenza di sovvenimento del marito non arrivasse a tal somma. Le vedove degli individui non idonei a pensione o a provvigione non hanno diritto a sovvenimento per parte dello Stato.

Vedove di un capo mastro, *maximum* fior. 200.
Alla vedova di un mastro . . „ 180.
Id. di un sottomastro . „ 150.
(Ordine ammiraglio n° 117, del 17 novembre 1860).

§ 13. — *Gratificazione alle vedove di individui non aventi titolo a provvigione.*

Le vedove degli individui appartenenti allo stato organico, hanno da ricevere un sussidio (una volta tanto) nell'ammontare di tre mesi di competenze di attività dei loro mariti, allorquando questi, ove non fossero morti, avessero avuto diritto secondo le disposizioni del precedente articolo 11° a conseguire la gratificazione per inabilità al servizio.

§ 14. — *Gratificazione o riserva delle competenze di sovvenimento di una vedova godente provvigione e che passa a seconde nozze.*

Se una vedova godente una quota di sovvenimento prende nuovamente marito, è libera di riservarsi questo sovvenimento per il caso del suo ripetuto stato vedovile, oppure di ricorrere alla concessione di un sussidio (una volta tanto) il quale verrà calcolato con un ammontare di quote di sovvenimento della vedova, di anni tre, se non esistono figli del primo letto, al disotto dell'età normale e non ancora collocati, e di anni uno e mezzo solamente, nel caso contrario.

Nel caso di concessione alla vedova di tale sussidio (una volta tanto) in caso di seconde nozze, i figli non ancora collocati ed al disotto dell'età normale, hanno diritto a partecipare alla pensione degli orfani, oppure alla provvigione.

§ 15. — *Sussidio di educazione per gli orfani.*

Le vedove di individui del personale degli operai, le quali rimangono con quattro figli non collocati, hanno diritto oltre alla loro pensione o provvigione, anche ad una relativa quota di sovvenzione regolare per l'educazione di ogni figlio al disotto dell'età normale, sopra di che in ogni special caso deciderà il comando in capo di marina.

Il *minimum* delle annuali contribuzioni supplementarie sarà fissato a fiorini dodici e il *maximum* delle sovvenzioni giornaliere a carantani sei.

Per i figli e le figlie capaci di pensione la legale età normale è fissata a 20 e 18 anni, per i figli e le figlie capaci di provvigione a 14 e 12 anni.

§ 16. — *Trattamento degli orfani rimasti superstiti senza madre.*

Gli orfani senza madre, non collocati e sotto l'età normale, hanno da ricevere la metà delle competenze di sovvenimento della loro madre e ciò sino a che vi sarà un figlio al disotto dell'età normale.

§ 17. — *Gratificazione ad orfani di madre, e d'individuo defunto senza diritto a provvigione*

Muore un individuo appartenente allo stato organico degli operai, però non avente ancora diritto a provvigione, lasciando orfani privi di madre, allora questi ultimi, se sono al disotto dell'età normale e non ancora collocati, hanno da ricevere l'ammontare delle competenze d'attività di tre mesi del padre e ciò come sussidio (una volta tanto) come pure in tutti quei casi, nei quali secondo gli antecedenti §§ 11 e 14, sarebbe spettato un tale sussidio per una volta tanto al padre (ove non fosse morto) per inabilità al servizio od alla di lui vedova.

§ 18. — *Titoli a presentarsi per le domande a sovvenimento.*

Per la domanda di competenze di sovvenimento per gli individui del personale degli operai d'arsenale e per i loro congiunti o parenti, si dovranno ogni qualvolta produrre quelle prove ricercate dalle prescrizioni generali per le pensioni e provvigioni.

Prescrizioni per sovvenimento agli operai d'Arsenale non cha alle loro vedove ed orfani, vigenti anteriormente al Regolamento approvato con sovrana risoluzione 19 dicembre 1857.

§ 1° Gli operai d'arsenale della I. R. marina, i quali diventano invalidi in servizio dello Stato, hanno diritto a sovvenimento per parte dello Stato, e ciò, alle condizioni qui appresso menzionate.

§ 2° Questo beneficio del sovvenimento è esteso solamente a quelli operai che appartengono allo stato organico dell'arsenale, e che sono matricolati secondo le prescrizioni.

§ 3° La vera inabilità al servizio, la quale deve accordare il diritto al sovvenimento, dovrà essere accertata e confermata secondo le prescrizioni per la visita medica di superarbitrio.

§ 4° Poi deve essere dimostrato, che l'inabilità al servizio non proviene da propria colpa nel qual caso non toccherebbe all'operaio sovvenimento alcuno per parte dello Stato.

§ 5° Per aver diritto ad un sovvenimento, l'operaio, deve ordinariamente aver servito dieci anni nell'I. R. arsenale, o sopra II. RR. legni da guerra.

Però non è necessario che questo servizio di dieci anni sia *non interrotto.* Se operai d'arsenale appartenenti allo stato organico, vengono licenziati senza loro causa e puramente per riguardi di economia, e in seguito vengono riammessi, non perdono il tempo di servizio prestato anteriormente al loro licenziamento; al contrario, nel caso di successiva incapacità al servizio dell'operaio, detto tempo di servizio dovrà essere calcolato allorquando verrà regolata la sua competenza di riposo. Al contrario il tempo durante un simile licenziamento non potrà calcolarsi come tempo di servizio.

§ 6° Un'eccezione alla regola, secondo la quale sono necessari dieci anni di servizio per essere idoneo a sovvenimento (§ 5°), ha luogo solamente allorquando l'incapacità al servizio è stata causata da infortunio in servizio, per esempio da una caduta lavorando sopra bastimenti, da un colpo o da una ferita violente toccata in servizio.

Gli operai d'arsenale che diventeranno incapaci al servizio prima di aver avuto dieci anni di servizio, e i quali non hanno da far valere alcuno dei motivi eccezionali sopra menzionati, non hanno diritto ad un sovvenimento durevole, e ricevono solamente l'ammontare di tre mesi di paga, per una volta tanto.

§ 7° Nei dieci anni di servizio (§ 5°) gli anni di noviziato non possono essere compresi; questi hanno principio solamente dal passaggio formale del novizio a operaio effettivo.

§ 8° Se per caso eccezionale vengono comandati degli operai d'arsenale, a lavorare in cantieri privati, tale impiego (e solamente quello), verrà notato espressamente sulla matricola, e la durata di questo impiego in cantieri privati loro verrà calcolata in favore La durata di tale impiego dovrà essere precisata nella matricola.

§ 9° Se per parte della I. R. marina vengono dati degli operai come impresa, e rilasciati all'impresario degli operai d'arsenale per mezzo di ordine espresso, allo scopo di prender parte al lavoro intrapreso, questo tempo passato come impresa, devesi parimenti calcolare nel vero tempo di servizio. Tale servizio comandato, come pure la sua durata, dovrà però essere precisata nella matricola, come è prescritto nel § 8°.

I licenziamenti menzionati nei §§ 5°, 8° e 9°, nonchè i servizi sopra cantieri privati, ai quali vengono comandati operai d'arsenale, oppure vengono dati all'impresa, devesi mantenere un procedere giusto e conforme al buon andamento del servizio, sopra di che avranno a vigilare severa responsabilità, le autorità a quest'uopo richieste.

§ 10. Giacchè il tempo degli anni di noviziato, allorquando si deciderà sulla idoneità a sovvenimento, non potrà calcolarsi negli anni di servizio (§ 7°), i novizi che diventano inabili al servizio ordinariamente non hanno nessun diritto a sovvenimento.

Solamente nel caso, che per un caso sfortunato incontrato in servizio e *precisato con prove*, il novizio è diventato inabile al servizio, sarà concesso che il fatto venga sottoposto alla decisione, al consiglio di guerra della Corte.

§ 11. Giacchè i primi nostromi e marinai appartenenti alla direzione d'armamento, rimangono nella categoria del corpo marinai, e continuano a percepire la loro competenza e non hanno a ricevere che un soprassoldo durante il loro impiego presso la direzione d'armamento, essi saranno trattati come quelli individui del corpo marinai, i quali per caso diventassero invalidi.

§ 12. Le guardie di notte d'arsenale, se *in seguito* saranno prese dallo stato degli invalidi, riceveranno per il tempo del loro impiego come guardie di notte d'arsenale, un attestato di riserba, e quando non sono più idonee al servizio come guardie di notte d'arsenale, fanno ritorno alla competenza d'invalidi, che già godevano prima del loro impiego come guardie di notte d'arsenale.

§ 13. Se *in avvenire* mezzi-invalidi, oppure in mancanza di tal gente completamente incapace al servizio, vengono passati guardie notturne d'arsenale, allora essi, nel caso della loro completa capacità al servizio, saranno trattati nella stessa qualità nella quale essi si trovavano allorquando passarono guardie notturne d'arsenale, od avessero continuato a servire sino alla loro effettiva incapacità al servizio.

Gli individui *presentemente* al servizio come guardie notturne d'arsenale, sono però a trattarsi, relativamente a sovvenimento loro e delle famiglie, come anche per l'avvenire, ugualmente agli altri operai d'arsenale.

§ 14. Il sovvenimento qui appresso sarà applicato solamente a quei mastri civili, sotto-mastri, aiuto-mastri e operai comuni, matricolati formalmente e impiegati secondo lo stato sistematico dell'arsenale.

§ 15. Come sovvenimento, questi operai d'asenale hanno da ricevere, ciò che loro venne assegnato come provvigione, nel caso della loro incapacità al servizio, secondo quanto venne finora contemplato, cioè:

Gli operai comuni senza distinzione di graduazione, i quali hanno passato il 60° anno di vita e il 40° anno di servizio, mensilmente fiorini 8 e 48 kr; quelli però che non sono in tale qualità, mensilmente fiorini 4 e 24 kr. Gli operai d'arsenale diventati incapaci al servizio, i quali non appartengono alla classe degli operai comuni, ma bensì alle cariche, ricevono la metà della loro competenza d'attività come pensione. Qui devesi osservare che per gli operai pagati solamente giorno per giorno, i quali lavorano anche 25 giorni al mese, la competenza mensile, non sarà calcolata che per 25 giorni.

I tessitori e segatori pagati secondo la tariffa e appartenenti allo stato organico dell'arsenale, saranno trattati, in quanto al sovvenimento, come gli operai comuni.

§ 16. Le vedove di questi operai d'arsenale hanno da ricevere una provvigione solamente per la durata della loro vedovanza, la quale consisterà nella metà di quanto i loro mariti, allorquando morirono, hanno effettivamente goduto come sovvenimento, oppure avrebbero avuto a godere, nel caso che al tempo del loro decesso fossero caduti inabili al servizio (§ 15), se questa metà ammonta a sei soldi al giorno o di più; se però tale metà non ammontasse almeno a sei soldi, le vedove riceveranno ad ogni modo sei soldi al giorno come *minimum*.

Invece quelle vedove di operai d'arsenale, delle quali i mariti alla loro morte, non erano ancora idonei a sovvenimento, hanno nessun diritto a una provvigione anche da parte loro; però se i loro mariti non ancora idonei a sovvenimento, sono defunti durante il tempo che prestavano servizio attivo, esse hanno a ricevere una volta tanto quanto ammontava tre mesi di paga del marito. Se alla morte (avvenuta durante il tempo che prestava servizio) di un operaio d'arsenale non ancora idoneo a sovvenimento, non esiste vedova, ma bensì figli non ancora collocati, a questi ultimi si dovrà corrispondere per una volta tanto, l'ammontare di un quartale di paga.

§ 17. Se una vedova di un operaio d'arsenale, la quale gode una provvigione, si rimarita, sta nella sua facoltà di far domanda dell'ammontare di tre anni della sua provvigione, per una volta tanto, oppure di riservarsi tale provvigione fra il caso che entrasse nuovamente nello stato vedovile.

§ 18. Se un operaio d'arsenale lascia oltre ad una vedova non idonea a sovvenimento, anche 4 o più figli non collocati, il consiglio della corte di guerra si metterà d'accordo colla I. R. camera di corte generale per accordare la sovvenzione di educazione per quei figli sotto l'età normale di 12 e rispettivamente 14 anni. Lo stesso succederà pure relativamente agli orfani di operai d'arsenale idonei a sovvenimento al tempo del loro decesso.

§ 19. Al passaggio a sovvenimento di operai d'arsenale, colla precisione della provvigione per le vedove di operai d'arsenale, nonchè delle sovvenzioni d'educazione, ecc. (sulle quali dovrà sempre decidere il consiglio di corte di guerra), si dovranno sempre tenere a mente quelle prescrizioni sancite, tanto nell'attuale, come nel generale regolamento di provvigione.

Regolamento sulle competenze d'attività e di riposo dei generali, uffiziali di stato maggiore e superiori, parti ed impiegati militari, sottoparti militari ed inservienti d'armata.

1° *settembre* 1858.

Inserto nella sez. II, Pensioni militari di terra, pag. 32-102.

PROVINCIE VENETE
e Territorio di Mantova

GOVERNO AUSTRIACO

Fasc. 1° — N. 4587. — Sez. I. — *Notificazione del contr'ammiragliato dell'I. R. marina della risoluzione sovrana, portante approvazione delle norme sui matrimoni nell'I. R. marina di guerra.*

1° *luglio* 1863.

S. M. I. R. apostolica con sovrana risoluzione 25 giugno 1863, si è graziosamente degnata di approvare le seguenti norme sui matrimoni nell'I. R. marina di guerra.

Queste norme dovranno entrare in vigore col 1° agosto 1863. Pei matrimoni però pei quali sarà stato accordato e rilasciato regolare permesso prima di detto giorno dovranno continuare ad avere efficacia le norme già in vigore pei matrimoni della marina relativamente alla competenza per il permesso di matrimonio ed alle condizioni sotto le quali venne accordato il permesso.

L'esame per altro dell'assicurazione della cauzione di matrimonio dovrà farsi anche in questi casi secondo le presenti norme. Nelle surroghe di cauzione di matrimonio, già prestate secondo le prescrizioni sinora vigenti, non sarà però richiesta una cauzione nell'importo maggiore ora stabilito.

L'assicurazione della nuova cauzione dovrà, ciò non ostante, farsi secondo questo regolamento.

Sino a nuovo ordine non verrà concesso di assicurare cauzioni di matrimonio sopra stabili esistenti in Ungheria, Croazia, Slavonia e Transilvania.

Rimangono con ciò poste fuori di vigore tutte le norme ed ordinanze che regolavano finora i matrimoni nell'I. R. marina.

Vienna, 1° luglio 1863.

Barone Lewartow di Lewartowski
Contr'Ammiraglio.

Norme pei matrimoni nell'I. R. Marina di guerra.

§ 1° *Permesso di matrimonio. — Conseguenze di conchiusione di matrimonio senza permesso.*

Ogni individuo appartenente all'I. R. marina di guerra non può contrarre matrimonio se non ha conseguito il permesso dalla competente autorità di marina, o dal capo della marina militare autorizzato a rilasciare tale permesso.

Gl'individui appartenenti all'I. R. marina di guerra che contraggono matrimonio senza avere conseguito il permesso dalla competente autorità di marina, o dal capo della marina militare a ciò autorizzate, incorrono nelle pene inflitte in proposito dal codice penale militare. Per gl'individui di truppe poi un simile matrimonio non potrà mai essere considerato come un matrimonio di 1ª classe (§ 25).

§ 2° *Autorità e capi competenti a concedere permessi di matrimonio.*

Concedono il permesso di matrimonio;

1° *S. M. I. R. apostolica:*

a) A tutti gli ammiragli, generali, capitani di vascelli di linea, colonnelli, siano essi in attività di servizio che pensionati o congedati colla conservazione del carattere militare;

b) Alle parti di marina ed agli impiegati, compresi nella 5ª e 6ª classe delle diete, che si trovino in attività di servizio o pensionati od altrimenti congedati col carattere militare;

c) Agli ufficiali che stanno in servizio presso la casa di S. M. o degli altri membri della casa imperiale, ed inoltre agli ufficiali che servono negli uffici degli aiutanti generali di S. M.;

d) Agli ufficiali di marina che giusta l'art. 4° non possono ammogliarsi prima d'avere compiuti li 30 anni di età, ma ciò in via d'eccezione in casi di speciali riguardi.

2° *Il ministro della marina:*

a) A tutte le parti di marina ed agl'impiegati della 7ª classe delle diete in giù che si trovassero in attività di servizio o nello stato temporario di pensione;

b) Alle sotto parti di marina:

c) Agli inservienti di marina di tutte le classi;

d) Ai maestri d'arsenale dal sotto maestro d'arsenale in su.

3° *Il comandante di marina:*

Agli ufficiali superiori e di stato maggiore della marina dal capitano di fregata e dal tenente colonnello in giù che si trovassero in attività di servizio nell'I. R. marina di guerra od applicati presso altre autorità od istituti dell'impero, come pure quelli che si trovassero nello stato temporaneo di riposo;

4° *Il comandante del corpo dei marinari, del corpo d'artiglieria di marina e del reggimento d'infanteria di marina.*

Agli individui di truppa dal nocchiere, capo cannoniere, sergente in giù;

Gli ufficiali di marina dal capitano di fregata e dal tenente colonnello in giù che si trovano nello stato definitivo di pensione ovvero congedati col carattere militare, come del pari le parti di marina e gl'impiegati dalla classe 7ª delle diete in giù, le sotto parti di marina, gl'inservienti di marina ed i maestri d'arsenale pensionati dipendono, per conseguire il permesso di matrimonio, da quel comando generale provinciale d'armata, del luogo ove tengono il loro domicilio, ma però questi comandi generali provinciali sono obbligati, prima di concedere il permesso, di provocare l'adesione del ministero di marina.

Inoltre questi II. RR. comandi generali provinciali e d'armata dovranno comunicare il permesso di matrimonio ai richiedenti, come pure il conchiuso matrimonio al ministero della guerra, il quale ne darà partecipazione al ministero della marina onde tenere in evidenza il registro matricolare di questi pensionati della marina o congedati col carattere militare.

Gli operai o lavoranti d'arsenale, capaci soltanto di provvigione, i quali in massima non sono sotto la giurisdizione militare, sono obbligati di notificare il conchiuso matrimonio al competente amm ragliato di porto.

§ 3° *Norme fondamentali per i permessi di matrimonio.*

Nelle concessioni dei permessi di matrimonio, oltre quanto è prescritto dalle leggi civili e canoniche, si dovranno rigorosamente osservare queste norme:

a) Che nei matrimoni degli ufficiali, delle parti di marina e degli impiegati di marina, come pure degli individui di truppa dal nocchiere, capo cannoniere e sergente in giù, ed in fine delle sottoparti di marina non si abbia ad oltrepassare il numero prescritto in questo regolamento (§§ 4, 26 e 31) per ogni singola categoria di servizio;

b) Che le rendite da giustificarsi in ogni caso nei matrimoni degli ufficiali superiori e di stato maggiore (§ 6) e condizionatamente nei matrimoni delle parti di marina e degli impiegati di marina (§ 7), destinati per la migliore sussistenza comune degli sposi durante il matrimonio, e per gl'individui le cui vedove non avrebbero diritto a pensione a carico dell'erario anche al mantenimento di questa durante lo stato vedovile, dovranno essere assicurate giusta le prescri-

zioni contenute in questo regolamento, e che pei matrimoni delle sotto parti di marina e degl'inservienti di marina e degl'individui di truppa dal nocchiere, dal capo cannoniere e dal sergente in giù si abbia a riguardare che lo sposo migliori notabilmente la sua condizione;

c) Che la sposa sia di condotta incensurabile e tale che non rechi pregiudizio al carattere dello sposo ed allo stato militare;

d) Che la sposa di un impiegato contabile, prima della conchiusione del matrimonio co medesimo, abbia a produrre la prescritta reversale da approvarsi in caso di minore età anche dalla competente autorità tutoria o di curatela, colla quale dichiara di rinunciare alle pretese sulla sostanza dello sposo per rimborso di crediti che risultassero a favore dell'erario in dipendenza del servizio dello sposo stesso.

Adempiutesi tutte queste condizioni non si potrà negare il permesso di matrimonio senza grave motivo.

§ 4° *Limitazione del numero dei matrimoni degli ufficiali, delle parti e degli impiegati di marina.*

Con riguardo alla posizione di servizio ed alle esigenze delle cariche relative vengono limitati i matrimoni degli ufficiali alle seguenti proporzioni e precisamente

al sesto

Dello stato sistemizzato degli ufficiali dal capitano di vascello di linea (questo compreso) in giù nel corso degli ufficiali di marina;

Dello stato sistemizzato di pace dal colonnello (questo compreso) in giù nel corpo dell'artiglieria di marina;

Dello stato totale sistemizzato sul piede di pace degli ufficiali dal colonnello (questo compreso) in giù nel corpo dei marinari e nel reggimento d'infanteria di marina

alla metà

Dello stato complessivo di tutti gli altri ufficiali della marina di guerra. Viene inoltre limitato il numero dei matrimoni *alla metà* dello stato complessivo nei seguenti rami di servizio.

a) *Nelle parti di marina* del commissariato di guerra dal commissario superiore di guerra di seconda classe in giù, e dei medici di marina dal medico di stato maggiore di marina in giù;

b) *Negli impiegati di marina* per le costruzioni delle macchine, applicati ai rami d'amministraziome ed all'istituto idrografico.

Per gl'impiegati invece addetti alla costruzione dei vascelli di mare e per le costruzioni di terra e di mare come pure per gl'ingegneri delle macchine non viene limitato il numero degli ammogliati;

c) *Nelle sotto parti di marina e degli inservienti di marina* e per li maestri e lavoranti d'arsenale in quanto appartengono al ruolo organico.

Per calcolare il numero dei matrimoni permessi dovrà prendersi a base lo stato della marina in tempo di pace.

Nel sesto dei matrimoni degli ufficiali di marina, del corpo d'artiglieria di marina, nel reggimento d'infanteria marina si avranno a calcolare anche gli ufficiali pensionati in via temporanea e ciò fino a quando questi ufficiali verranno lasciati nello stato provvisorio di pensione.

Nel numero dei matrimoni permessi si terrà calcolo non solo degli ammogliati, ma anche di quelli ai quali fosse già stato accordato il permesso di matrimonio. Per altro, riguardo a questi si riterrà per estinto il permesso di matrimonio se entro un anno dal conseguito permesso non avranno prestata la prescritta cauzione, od in caso che non fosse accettata, non avessero presentato altra idonea cauzione entro sei mesi.

Non potranno conseguire permesso di matrimonio:

a) Gli ufficiali di marina prima di avere compiti i 30 anni di età;
b) I cadetti e li allievi di marina;
c) I cadetti di reggimento e di corpo;
d) Gli allievi delle costruzioni di vascelli e d'amministrazione

§ 5° *Dimostrazione delle rendite (cauzione di matrimonio) che occorrono per conseguire il permesso di matrimonio dagli ufficiali, dalle parti e dagli impiegati di marina.*

Le rendite (cauzione di matrimonio) pei matrimoni degli ufficiali, delle parti e degli impiegati di marina, destinate per il conveniente mantenimento degli sposi durante il matrimonio ed anche per il mantenimento delle mogli in caso di vedovanza, allorquando lo loro dimostrazione viene fatta come condizione per conseguire il permesso di matrimonio (§§ 6, 7 e 8), devono essere distinte dagli emolumenti di soldo e di pensione ed assicurate nel modo prescritto da questo regolamento.

In tali casi il permesso di matrimonio potrà solo concedersi sotto l'espressa condizione che lo sposo prima della conchiusione del matrimonio abbia a comprovare mediante certificato dell'amministrazione generale dei depositi militari d'avere adempiuto alla prescritta garanzia di cauzione di matrimonio.

Non è assolutamente da concedersi la conchiusione del matrimonio senza la produzione di detto certificato; chi contravvenisse a questa prescrizione di marina si renderà personalmente responsabile per il deposito della cauzione di matrimonio.

§ 6° — *Importo delle rendite annue da assicurarsi nei casi di matrimonio degli ammiragli e generali pensionati, degli ufficiali superiori e di stato maggiore e di alcune parti di marina.*

Secondo la differenza del corpo e dell'amministrazione della marina, e secondo le esigenze delle singole categorie di servizio viene, come segue, fissato l'importo della rendita annua da assicurarsi per i matrimoni degli ammiragli e generali pensionati, degli ufficiali dal capitano di vascello di linea e dal colonnello in giù, le cui vedove non hanno alcun diritto a pensione, e precisamente resta determinata in

seicento fiorini di valuta austriaca

la rendita annua per gli ammiragli e generali pensionati.

Per quelli che intendono ammogliarsi e che si trovano nelle seguenti categorie di servizio varia l'importo dell'annua rendita da assicurarsi *secondo che vogliono conchiudere il matrimonio dopo o prima di avere compiti li 30 anni di età*

Nel primo caso la rendita viene del pari fissata in

seicento fiorini moneta di convenzione

per gli ufficiali superiori e di stato maggiore dal capitano di vascello di linea e dal colonnello inclusivo in giù: del corpo degli ufficiali di marina, del corpo d'artiglieria di mare, del corpo dei marinari, del reggimento d'infanteria marina e degli ufficiali della marina di guerra in piede di pace e dei medici dei vascelli di linea e di fregata.

Quattrocento fiorini di valuta austriaca per gli ufficiali superiori e di stato maggiore nello stato definitivo di riposo dal capitano di vascello di linea e dal colonnello inclusivo in giù.

Trecento fiorini di valuta austriaca per i medici di corvetta, e

Duecento fiorini di valuta austriaca per i chirurghi di vascello di 1ª e 2ª classe

Se un individuo, pel quale giusta il presente regolamento viene richiesto come condizione al permesso di matrimonio l'aver compiuti li 30 anni di età e la dimostrazione di un'annua rendita

di 600, 400, 300, 200 fiorini, *intendesse di contrarre matrimonio prima di 30 anni dovrà in questo caso comprovare ed assicurare il doppio della rendita suddetta.*

Rimangono eccettuati da questa disposizione gli ufficiali superiori e di stato maggiore congedati dall'I. R. servizio col carattere militare senza pensione, o definitivamente pensionati, potendo i medesimi contrarre matrimonio anche al disotto dei 30 anni colla cauzione non raddoppiata.

Gli ufficiali superiori e di stato maggiore posti fuori di servizio senza pensione, ma col carattere militare, e quelli nello stato temporaneo di pensione, ammogliandosi in questo stato dovranno comprovare ed assicurare la rendita nell'importo di quella categoria o stato cui appartenevano prima dell'egresso dal servizio.

Per gli ammiragli e generali, che si trovano in attività di servizio, non viene richiesto, come condizione al permesso di matrimonio, la dimostrazione ed assicurazione di una determinata rendita; anche gl'individui ammogliati promossi dallo stato di truppa ad una carica portante obbligo di cauzione non sono obbligati a garantire una rendita.

Gli ufficiali, che sono in godimento di una pensione dell'ordine di Maria Teresa dovranno garantire la rendita a norma del presente regolamento soltanto nella parte che eccede la pensione suddetta.

§ 7° — *Importo dell'annua rendita da assicurarsi per le parti e per gl'impiegati di marina nominati nel § 6°. — Eccezioni.*

Gl'impiegati di marina in attività di servizio e le parti di marina non nominate nel § 6, che fossero in godimento di uno stipendio minore di 900 fiorini (non tenuto calcolo dell'assegno d'alloggio e d'altre competenze accessorie) dovranno per contrarre matrimonio assicurare una suppletiva annua rendita che raggiunga la differenza fino al suddetto importo di fiorini 900.

Le parti di marina senza il carattere di ufficiale e gl'impiegati di marina nello stato definitivo di riposo che intendessero ammogliarsi sono esonerati dalla assicurazione della rendita.

§ 8° — *Obbligo degli individui già ammogliati di assicurare la rendita.*

Quando un individuo già ammogliato passasse dallo stato di servizio civile o di pensione in un posto di servizio di marina, per il quale il permesso di matrimonio sarebbe condizionato al godimento di una determinata rendita, in questo caso egli è tenuto alla suppletoria dimostrazione ed assicurazione di questa rendita, e dovrà essere rimosso dal nuovo impiego, qualora entro un anno decorribile dal giorno dell'ingresso nel servizio di marina non abbia presentato alla competente autorità di marina la certificazione d'ufficio della prestata cauzione di matrimonio.

§ 9° — *Modo di garantire la rendita.*

L'importo della rendita fissata per ciascuna categoria di servizio (§§ 6 e 8) può essere assicurato mediante obbligazione ad interesse dello Stato o dei domini della corona, con lettera di pegno della banca nazionale austriaca, mediante crediti privati garantiti sopra stabili, o finalmente con un congruo capitale debitamente assicurato sopra beni stabili di proprietà di chi presta la cauzione.

Omissis

§ 20. — *Come si estingue il vincolo di cauzione.*

Si estingue il vincolo di cauzione:

a) Per le cauzioni prestate dagli individui nominati nel § 6 colla morte della sposa, e per quelle prestate dagli individui indicati nel § 7 colla morte di uno degli sposi;

b) Colla dichiarazione d'invalidità o di totale scioglimento del matrimonio;

c) Mediante egresso di un ufficiale o di una parte di marina che ha il carattere d'ufficiale, dallo stato della marina senza conservazione del carattere di ufficiale;

d) Coll'egresso di una parte o di un impiegato di marina dallo stato attivo di servizio con o senza pensione;

e) Col passaggio dello sposo in un impiego civile in caso che per questo venisse a perdere per sempre il carattere militare; agli ufficiali però che dallo stato di pensione passassero in impiego civile dello Stato non potrà essere restituita la cauzione di matrimonio se non nel caso che non fosse più loro concesso di rientrare nel precedente loro grado di ufficiale: finalmente

f) Per la promozione di un individuo indicato nel § 7 ad una carica per la quale l'assicurazione di una determinata rendita non fosse richiesta come condizione al permesso di matrimonio, ovvero in un importo minore, nel quale ultimo caso si estingue il vincolo di cauzione di quel tanto di rendita che eccederebbe la rendita complessiva del promosso prescritta in annui fiorini 900.

Per la promozione di un medico di vascello di linea o medico di stato maggiore, si estingue il vincolo della cauzione di matrimonio, giacchè la di lui moglie con tale promozione diviene capace di pensione.

Omissis

§ 25. — *Matrimoni degli individui di truppa dal grado di sergente in giù. — Classe dei medesimi.*

I matrimoni degli individui di truppa dal sergente in giù, o di una carica assimilata, secondo gli effetti che ne derivano, si distinguono in due classi, cioè:

In matrimoni di 1ª classe, nel cui periodo la moglie ed i figli stanno sotto la giurisdizione militare, hanno diritto di dimorare presso il rispettivo marito e padre in alloggio erariale come pure a tutti quei vantaggi speciali indicati nel regolamento delle competenze. Ed *i matrimoni di 2ª classe,* i quali non variano lo stato giurisdizionale della moglie seguito anche dei figli, e non danno ad essa come ai figli nè il diritto di dimorare presso il rispettivo marito e padre, nè ad alcun emolumento militare.

§ 26. — *Limitazione di matrimoni di 1ª classe negli individui di truppa.*

Gl'individui di truppa ed i lavoranti ed operai ad essi assimilati possono contrarre matrimonio di 1ª classe soltanto *sei* per compagnia nel corpo dei marinari e *quattro* per compagnia nel corpo d'artiglieria di marina e nel reggimento d'infanteria di marina.

§ 27. — *Eccezioni.*

Il numero dei matrimoni di 1ª classe limitati nel paragrafo precedente può in via d'eccezione essere superato solo allorquando si trattasse di un individuo meritevole di specialissimo riguardo, il quale terminato la sua ferma restasse in servizio senza ingaggio almeno per 4 anni oppure si avesse a procurarsi un individuo non obbligato a leva ed indispensabile per il servizio.

Non si dovranno del resto licenziare istanze per matrimoni di 1ª classe se non per motivi espressi in questo regolamento.

§ 28. — *Matrimoni di 2ª classe negli individui di truppa.*

I matrimoni degli individui di truppa di 2ª classe non soggiacciono ad alcuna limitazione, ma però in questi matrimoni si dovrà sempre rigorosamente avere riguardo che il numero dei medesimi non abbia ad aumentare in modo tale da essere di pregiudizio agli interessi del servizio, ed oltre di ciò potrà concedersi il permesso solo allorquando si migliorasse la condizione del militare.

§ 29. — *Trasferimento degli individui di truppa ammogliati dalla seconda alla prima classe.*

Verificandosi delle riduzioni nei matrimoni di 1ª classe sul numero normale (§ 27) l'autorità di marina competente a concedere il permesso di matrimonio, ovvero il capo a ciò autorizzato, potrà trasferire dalla seconda nella prima classe tanti coniugi quanti ne bastano per compiere il numero normale; però questo trasferimento dovrà farsi anche col consenso dei rispettivi individui di truppa e d'intelligenza e coll'autorità personale della sposa.

§ 30. — *Matrimonio degli individui di truppa che si trovano in permesso.*

Agli individui di truppa, che si trovano in congedo a tempo indeterminato, non può concedersi che il permesso di matrimonio di 2ª classe, rilasciandosi loro contemporaneamente dalla competente autorità ecclesiastica militare il certificato di rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica civile senza del quale questo non potrà conchiudere il matrimonio.

§ 31. — *Matrimoni degli inservienti di marina.*

I matrimoni degli inservienti di marina sono limitati alla *metà* dello stato concretale.

§ 32. — *Matrimoni degli individui di riserva nella marina.*

I matrimoni degli individui di truppa di riserva sono sempre di 2ª classe. Il permesso di matrimonio dovrà chiedersi a quell'autorità di marina sotto la quale sarebbe lo sposo in caso di attività di servizio.

Un individuo ammogliato di 1ª classe che dallo stato attivo venisse passato nella riserva sarà da trasferirsi nella categoria degli ammogliati di seconda classe, e ritornerà in quella di prima classe in caso di richiamo in attività di servizio.

§ 33. — *Matrimonio degli impiegati ed inservienti che provengono dal servizio civile.*

Gl'individui assunti nell'I. R. marina di guerra per conferimento d'impiego o per contratto, come pure gl'inservienti, che provengono dal servizio civile, hanno d'uopo per contrarre matrimonio del permesso del competente ammiragliato di porto nel solo caso che si trovassero per le norme di giurisdizione sotto l'autorità giudiziaria militare, e questo permesso non potrà rifiutarsi quando concorrano i requisiti richiesti dal § 3° lettera C, e per gl'inservienti sia con tale matrimonio migliorata la loro condizione.

§ 34. — *Matrimonio degli invalidi nello stato patentale e di riserva.*

Per il matrimonio degli invalidi nello stato patentale e di riserva occorre l'adesione della competente autorità civile del luogo ove l'invalido ha fissato il suo domicilio, non che il certificato di detta autorità che il matrimonio migliorerebbe la condizione dell'invalido.

In caso che non vi fosse accordo tra l'autorità civile e militare sarà da provocarsi la decisione del comando generale provinciale.

Le spose per questo matrimonio non acquistano alcun diritto a sussistenza o provvedimento militare, e su di ciò si dovrà richiamare espressamente la speciale attenzione delle medesime prima della conchiusione del matrimonio.

Gl'invalidi militari, già indicati, che volessero contrarre matrimonio mentre si trovassero in temporaneo servizio, potranno conseguire il permesso nel modo prescritto, ma sempre sotto la condizione che durante tale temporanea prestazione dovrà rimanere lo sposo in sua casa senza essere d'aggravio all'erario.

Normale per le competenze di trattamento dei lavoranti d'arsenale di marina, come pure delle loro vedove ed orfani.

6 *aprile* 1866.

N° 2001. — Ordinanza 6 aprile 1866.
Dipartimento 6°. — Sezione per gli affari di marina.

S. M. I. R. Apostolica con sovrana risoluzione datata da Vienna li 28 marzo 1866 si è graziosamente degnata di approvare la seguente normale di trattamento per i lavoranti d'arsenale di marina, come pure per le vedove ed orfani.

Ciò si rende noto con soggiunta che in forza della presente rimane fuori di vigore la normale pubblicata coll'ordinanza del comando supremo di marina, n° 150 del 31 dicembre 1857, sezione 3ª, dipartimento 2°, n° 16148.

NORMALE

per le competenze di trattamento dei lavoranti d'arsenale di marina, come pure delle loro vedove ed orfani.

§ 1. — *Competenze di trattamento per i capo-mastri mastri e sotto-mastri.*

Per i capo-mastri, mastri e sotto-mastri d'arsenale, inscritti nei ruoli della marina di guerra, viene commisurata la pensione come per le sotto parti e per gl'inservienti di marina secondo le massime fondamentali contenute nel relativo regolamento delle competenze.

§ 2. — *Condizioni generali che si richiedono perchè le altre categorie dei lavoranti d'arsenale possano conseguire un trattamento a carico dello Stato.*

Le altre categorie dei lavoranti d'arsenale hanno diritto ad un trattamento a carico dello Stato allorquando i rispettivi individui si trovano nelle seguenti condizioni:

a) d'essere stati nominati lavoranti d'arsenale;

b) d'avere prestato un servizio non minore di 10 anni;

c) d'essere assolutamente incapaci di continuare in servizio, da constatarsi mediante la visita medica militare di superarbitrio.

§ 3. — *Quali lavoranti sono da considerarsi come capaci di trattamento.*

Come capaci di trattamento sono da ritenersi quei mastri lavoranti inferiori al sotto-mastro che furono nominati dal competente ammiragliato di porto fra quelli prenotati e tenuti in evidenza nello speciale registro all'uopo attivato e nel quale, salve eccezioni da concedersi dal ministero della guerra in casi meritevoli di riguardo, non possono comprendersi aspiranti alle classi inferiori di sotto-mastro che avessero già compiuto li 40 anni d'età.

Non sono quindi capaci di trattamento i bastazzi ovvero bastagi (facchini), i marinari di porto, i fattorini, le cucitrici di vele, e finalmente gl'individui assunti in via temporanea per lavori straordinari, i quali tutti per non essere inscritti nel suddetto registro, non appartengono al ruolo dei lavoranti d'arsenale.

Se un individuo già addetto alla marina venisse nominato provvisoriamente ad una carica di

rango superiore o ad un altro posto, gli rimarranno riservati tutti quei diritti che gli competessero pei precedenti servizi, giacchè la nomina provvisoria non gli conferisce alcun titolo speciale.

§ 4. — *Valutazione del servizio.*

In caso che un individuo da un servizio dello Stato o da un corpo di truppa passasse immediatamente nel personale dei lavoranti, non occorre che il medesimo abbia a prestare 10 anni di servizio nel personale dei lavoranti d'arsenale, dovendoglisi valutare tutto il servizio complessivo; ove per altro un individuo, proveniente da un corpo di truppa, si rendesse inabile a prestare ulteriore servizio prima che siano trascorsi cinque anni dall'egresso dal corpo di truppa, in questo caso gli si applicheranno le normali di trattamento in vigore pei militari.

Gli anni all'incontro di ammaestramento non possono essere calcolati come utile servizio.

Il periodo di tempo che da lavoranti d'arsenale inscritti nei ruoli venisse passato presso intraprese, sotto la sorveglianza d'una direzione d'arsenale, sarà calcolato come utile servizio.

Se un lavorante capace di trattamento venisse licenziato dal servizio, non in causa di sua cattiva condotta, ma per diminuzione di personale senza che gli fosse concessa una gratificazione ed indi venisse riassunto in servizio per aumento di lavoro, gli si calcolerà il precedente servizio con esclusione soltanto del periodo in cui rimase licenziato, e ciò dovrà pure valere nel caso che al lavorante fosse concessa una temporanea assenza dal servizio allo scopo di prendere parte a lavori privati. Non si avrà poi alcun riguardo alla mancata prestazione di servizio in causa di concessioni di brevi permessi o di constatate malattie.

Finalmente ogni anno di servizio prestato dal personale di lavoro in tempo di una guerra di mare sarà calcolato il doppio giusta le regole generali in proposito vigenti.

§ 5. — *Modo di comprovare la incapacità a prestare ulteriore servizio.*

L'incapacità a prestare ulteriore servizio di un individuo, che intendesse aspirare al trattamento di riposo, è da constatarsi mediante la commissione di superarbitrio.

Se fosse dichiarato che l'incapacità del lavorante è derivata da sua colpa verrà con ciò a cessare nel medesimo il diritto al trattamento di riposo.

§ 6. — *Capacità al trattamento di riposo degli individui resisi inabili per infortuni in servizio.*

Dalle condizioni prescritte nei precedenti articoli 2, 3, 4 per conseguire la capacità ad un trattamento di riposo, cioè dalla nomina a lavorante e da un servizio non minore di dieci anni, viene fatta eccezione soltanto per il caso che l'inabilità dell'individuo fosse derivata da infortunio in causa di servizio.

§ 7. — *Dati per la commisurazione del trattamento di riposo a favore dei lavoranti.*

La commisurazione delle provvigioni da concedersi agli individui resisi incapaci al servizio va regolata per il personale di lavoro secondo il grado, il periodo di servizio e l'età dei medesimi come rilevasi dal § 8.

Per il personale dei mastri lavoranti delle classi inferiori al sotto mastro si potrà, in caso di verificatasi incapacità, avere riguardo nella commisurazione dell'assegno di riposo al grado coperto ed alle annessevi competenze ove l'individuo avesse prestato servizio per lo meno di 3 anni in quel grado. Nel caso opposto sarà fatta commisurazione dell'assegno di riposo secondo il grado precedente, semprechè però negli ultimi due gradi si abbia per lo meno un servizio per intieri tre anni.

Verificandosi poi un caso non contemplato dalle premesse norme si dovrà in proposito invocare la speciale Sovrana determinazione.

§ 8. — *Competenze di trattamento per li mastri lavoranti e pei lavoranti.*

I mastri lavoranti pagati a giornata ed i lavoranti delle diverse classi hanno diritto ad una provvigione secondo la somma degli anni di servizio e di età, per cui se la somma sarà al di sotto di 80 o tra l'80 ed il 100 od al di sopra di 100 la misura della provvigione sarà per i mastri lavoranti di fiorini 7, fiorini 10 e soldi 50 e di fiorini 14 al mese, e per i lavoranti delle classi inferiori sarà di mensili fiorini 4 e soldi 62, fior. 6,93 e di fiorini 9 e soldi 24.

§ 9. — *Competenze di trattamento a favore degli individui resisi inabili per infortuni in servizio.*

Nei casi d'infortunio in servizio, di cui nel § 6, il trattamento degli individui resisi inabili al lavoro sarà da determinarsi nella misura minore stabilita nel precedente § 8° secondo il grado dei lavoranti, semprechè però non sussistessero le condizioni richieste per un maggiore importo di provvigione.

Questo trattamento compete senz'alcuna differenza se l'individuo abbia un lungo o breve periodo di servizio.

Non appartenendo l'individuo ad alcuna categoria dei lavoranti capaci a provvigione come sarebbero i marinari di porto, i bastazzi (facchini), i fattorini, le cucitrici di vele e gl'individui non inscritti nei ruoli, stati assunti per straordinario lavoro, si concederà ad essi il trattamento di fiorini 4 e soldi 42 al mese, ad eccezione però dei garzoni e delle cucitrici di vele per le quali nel non probabile caso di una disgrazia in servizio, provvederà il ministero della guerra secondo le circostanze.

§ 10. — *Gratificazione agli individui non capaci di provvigione in caso d'inabilità o di licenziamento dal servizio.*

Gl'individui inscritti nei ruoli e non capaci di provvigione per insufficenza di servizio, ove senza loro colpa si rendessero inabili al servizio hanno diritto ad una gratificazione corrispondente a tre mesi dell'assegno mensile o della paga giornaliera, calcolandosi in quest'ultimo caso il mese per 25 giorni di lavoro.

Quelli che non appartengono ad alcuna categoria dei lavoranti capaci di provvigione non hanno alcun titolo a detta gratificazione. Ove per altro si trattasse d'invalidità derivata da infortunio in servizio, per la quale fosse accordato il trattamento, di cui nel precedente § 9, non si corrisponderà la gratificazione siccome è da concedersi unicamente nel caso che non competesse il trattamento suddetto.

Se un lavorante già capace di provvigione venisse licenziato per riduzione di personale, gli competerà la gratificazione di tre mesi, purchè mediante formale reversale da esso sottoscritta, con due testimoni, rinunci a quei vantaggi che gli sarebbero assicurati per l'avvenire in causa dei prestati servigi.

Mediante il conseguimento della gratificazione il suddetto individuo perde il diritto di farsi valutare le precedenti prestazioni in caso fosse riassunto in servizio d'un arsenale.

§ 11. — *Trattamento delle vedove.*

Le vedove dei lavoranti morti in servizio con diritto a pensione od a provvigione riceveranno per la durata del loro stato vedovile una pensione o provvigione nella metà di quell'importo che avrebbero avuto diritto i loro mariti al momento della morte ove fossero stati pensionati o trattati con provvigione.

Del pari le vedove degli individui defunti in istato di pensione o di provvigione avranno diritto alla metà del trattamento del rispettivo loro marito, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il loro marito fosse pensionato o trattato con provvigione, e detta metà

non oltrepassi per la vedova di un capo mastro li 200 fiorini, di un mastro li 180 fiorini e di un sotto mastro li 150 fiorini di valuta austriaca.

Come minimo della provvigione di una vedova vengono fissati soldi 10 e 5|10 al giorno, la quale provvigione sarà quindi da concedersi anche quando la metà del trattamento del marito non raggiungesse l'importo suddetto.

Le vedove degli individui che non sono capaci di pensione o di provvigione non hanno alcun titolo di trattamento a carico dello Stato.

§ 12. — *Gratificazione alle vedove d'individui che non sono capaci di provvigione.*

Le vedove degli individui che non sono ancora capaci di provvigione avranno una gratificazione nell'importo di tre mesi delle competenze d'attività dei loro mariti, allorquando questi ove non fossero morti, avessero avuto diritto secondo le disposizioni del precedente articolo 10 a conseguire la gratificazione per inabilità al servizio.

§ 13. — *Gratificazione o riserva al trattamento per le vedove che hanno provvigione e che si rimaritano.*

Quando una vedova, provvista di trattamento, si rimaritasse, rimane in sua libera facoltà di riservarsi il trattamento per il caso di nuova vedovanza, o di domandare la concessione di una gratificazione, la quale quando non esistano figli del primo matrimonio al di sotto dell'età normale senza alcun provvedimento, verrà commisurata nell'importo di tre annate dell'assegno di cui godeva, e nel caso opposto nell'importò d'un' annata e mezza dell'assegno suddetto.

In caso della gratificazione alla vedova per passaggio a nuove nozze i figli che si trovassero al di sotto dell'età normale avranno diritto alla pensione o provvigione come gli orfani.

§ 14. — *Sussidio d'educazione pei figli.*

Le vedòve dei lavoranti le quali rimasero superstiti con quattro o più figli senza provvedimento, avranno oltre la pensione o la provvigione un proporzionale sussidio di educazione per ciascuno dei figli al disotto dell'età normale ed in ogni caso speciale deciderà il ministero della guerra.

L'annuo importo minimo del sussidio d'educazione è fissato in 12 fiorini, e l'importo massimo giornaliero in 6 soldi

Per i figli e per le figlie capaci di pensione l'età normale è fissata rispettivamente ai 20 ed ai 18 anni; pei figli e per le figlie capaci soltanto di provvigione è limitata ai 14 ed ai 12 anni.

§ 15. — *Trattamento degli orfani rimasti superstiti senza madre.*

Gli orfani privi di madre ed al disotto dell'età normale senza provvedimento conseguiranno la metà del trattamento della madre come assegno concretale sino a che l'ultimo dei medesimi raggiungerà l'età normale.

§ 16. — *Gratificazione ad orfani di madre e d'individuo morto senza diritto a provvigione.*

Se un individuo, appartenente bensì al ruolo dei lavoranti ma che non avesse ancora diritto a provvigione, venisse a morire lasciando superstiti figli senza madre, questi ultimi, qualora si trovassero al disotto dell'età normale senza alcun provvedimento, avranno la gratificazione nell'importo di tre mesi delle competenze di attività del padre e la conseguiranno precisamente

in tutti quei casi nei quali secondo i precedenti §§ 10 o 12 sarebbe spettata una simile gratificazione al padre, (ove non fosse morto) per inabilità al servizio, od alla di lui vedova.

§ 17. — *Proposte di trattamento di pensione o di provvigione.*

Onde provvedere per le competenze di trattamento a favore dei lavoranti d'arsenale come pure dei loro attinenti dovranno le singole proposte comprovare coi relativi documenti concorrere tutti quegli estremi che sono richiesti dalle norme generali di pensione e di provvigione.

Il Luogotenente Maresciallo
DI FRANCH.

Risoluzione sovrana. — La campagna di guerra dell'anno 1866 *va calcolata per un anno di più nella liquidazione della pensione per tutti i corpi di truppa, stabilimenti ed altri organi dell'I. R. armata posti sul completo piede di guerra.*

9 *settembre* 1866.

N° 7058. — Circolare del 17 settembre 1866, div. 1ª.

In seguito a sovrana risoluzione del 9 settembre 1866, l'anno 1866 deve essere calcolato come doppio nella liquidazione del servizio buono per la pensione per tutti i corpi di truppa, tutti gli stabilimenti e gli altri organi dell'I. R. armata posti sul completo piede di guerra e coll'assegnamento delle corrispondenti competenze, che nelle operazioni strategiche di quest'anno, hanno formato parte:

Della disciolta armata del settentrione;

Dell'armata del mezzodì, compresi il Tirolo, l'Istria, ed il territorio di difesa del litorale croato;

Delle truppe mobilizzate e dei presidii delle fortezze nella Dalmazia;

Del quartier generale dell'armata federale tedesca e dell'ottavo corpo dell'esercito federale;

Del presidio della testa di ponte sotto Vienna; e si siano trovati realmente sull'uno o sull'altro teatro di guerra.

Egualmente hanno da essere trattati tutti gli individui dell'I. R. marina, che sono stati imbarcati nel mare Adriatico nelle lagune di Venezia, sui laghi di Garda e di Mantova ed a bordo dell'I. R. corvetta *Dandolo*, od altrimenti, a seconda delle regolative in vigore per l'Imperiale Marina, si siano trovati a terra nel godimento delle competenze di guerra.

Per quelle porzioni dell'esercito, che si sono trovate agire nel Settentrione, il fine della guerra resta fissato *col* 27 *luglio* 1866, e per quelle invece che hanno operato nel mezzogiorno *col* 14 *agosto di detto anno.*

Pel Ministro della Guerra
CAV. DE FAUTZ, V. AMM.

PROVINCIE AUSTRIACHE

GOVERNO AUSTRIACO

Normali di pensione per la Marina di guerra.

20 *marzo* 1867.

Nota della sezione per gli affari di Marina, n° 1943, div. 9ª.

Per la marina di guerra si applicano le normali di pensione vigenti per l'armata di terra (capitolo 2° del regolamento sulle competenze dell'armata, 2ª edizione) (1) ad eccezione dei casi seguenti:

1° Gl'impiegati tecnici di marina, cioè gl'impiegati nel ramo costruzione delle navi e delle macchine e nelle opere di costruzione di terra e di mare conseguono la pensione commisurata non già in base all'ultimo stipendio goduto in attività di servizio, ma bensì secondo gli anni di servizio e giusta la classe maggiore di stipendio degli impiegati nell'amministrazione della marina corrispondente alla loro classe delle diete, per cui dopo 40 anni di servizio spettano in pensione per quelli

Della	6ª	classe delle diete	fiorini	2520
»	7ª	»	»	1680
»	8ª	»	»	1260
»	9ª	»	»	948
»	10ª	»	»	744
»	11ª	»	»	432

2° Le prime tre classi dei sotto ufficiali del corpo dei marinari e del corpo d'artiglieria di marina, cioè quelli che ricevono la paga mensile di fiorini 31, 30 od anche maggiore, sono da trattarsi riguardo alla commisurazione della pensione come le sotto parti e gl'inservienti d'armata.

3° Per il trattamento infine del personale dei lavoranti civili d'arsenale si hanno norme speciali, che si uniscono, e che stanno comprese nell'ordinanza della marina 6 aprile 1866, pag. 26.

Le tabelle delle competenze che godevano talune cariche dei diversi corpi, dei *gradi* e *classi* nella I. R. marina colle rispettive corrispondenze ai gradi e classi nell'armata di terra trovansi inserte a pag. 33 e seguenti.

(1) Inserto nella sezione II, Pensioni militari di terra, pag. 32 e 47.

PROVINCIE VENETE

e Territorio di Mantova

GOVERNO DEL REGNO D'ITALIA

N° 3447. — *R. Decreto che manda pubblicare nelle Provincie della Venezia e di Mantova la Legge 25 maggio 1852, n° 1376 sullo stato degli uffiziali e la Legge 4 dicembre 1858, n° 3092 sull'avanzamento nell'Armata di mare.*

14 *dicembre* 1866.

Inserto nella sezione II delle leggi sulle pensioni militari del regno d'Italia.

N° 3448. — *Regio Decreto che manda pubblicarsi nelle provincie della Venezia e di Mantova le leggi sull'avanzamento, sulle pensioni, sulla riforma e sulla leva di mare* (1).

14 *dicembre* 1866.

N° 3540. — *Regio Decreto relativo ai cittadini delle provincie di Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato governo austriaco dall'anno* 1858 *al* 1866 *inclusivo* (1).

17 *febbraio* 1867.

N° 4257. — *Legge che convalida il R. Decreto relativo ai militari delle provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica* (1).

1° *marzo* 1868.

N° 4265. — *Legge colla quale i militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova già al servizio della marina austriaca, sono reintegrati nel grado ed impiego perduti per causa politica* (1).

5 *marzo* 1868.

(1) Inserti nella Raccolta delle leggi del Regno d'Italia, sulle pensioni militari di mare.

N°. 4304. — *R. Decreto col quale viene nominata una commissione per l'applicazione della legge 5 marzo 1868 relativa ai già militari o assimilati della marina austriaca privati d'impiego per causa politica* (1).

12 *marzo* 1868.

R. Decreto che assimila il personale delle capitanerie di porto venete a quello delle R. capitanerie di porto (1).

4 *giugno* 1868.

N° 2763. — *Nota del Ministero di Marina. — Notizie sulla posizione degli* Isolati *nella marina austriaca.*

13 *marzo* 1869.

Per somministrare a cotesta corte gli schiarimenti chiesti con la nota controdistinta, circa la posizione dei marinari austriaci passati agli isolati, lo scrivente incaricò il comando in capo del 3° dipartimento marittimo di rivolgersi allo I. R. comando del circondario marittimo di Trieste.

Tale autorità marittima I. R. ha notificato che sotto la designazione d'*isolati* devonsi intendere tutti quelli individui attivi della marina da guerra austriaca, i quali non sono compresi nella forza di uno dei diversi corpi della marina stessa e non appartengono ai componenti il personale di maestranza dell'arsenale, che sono destinati a terra, percepiscono le loro competenze direttamente dalla cassa della ripetuta marina e sono in questa numerati.

Ha inoltre aggiunto che tali isolati sono gli ufficiali di vascello, i cadetti, gli allievi, i cappellani di marina, gli uditori id., i medici id., gl'impiegati del commissariato id., gli ufficiali d'amministrazione id., gli ufficiali idrografici, gli ufficiali tecnici id., gli ufficiali di piazza id., i profossi di divisioni navali ed i servi di marina.

(1) Inserti nella Raccolta delle leggi del regno d'Italia, sulle pensioni militari di mare.

N° 8364.

TABELLA DELLE COMPETENZE

PER TALUNI INDIVIDUI DI BASSA-FORZA DEL CORPO DEI MARINARI

E DEL BATTAGLIONE INFANTERIA

Dell'I. R. Marina Austriaca.

1834

TABELLA *delle competenze per gl'individui di bassa-forza del Corp*

CORPO DI MARINA	CARICA	COMPETENZA attiva				COMPETENZE d'invalido				COMPETENZE pel tempo in servizi			
		al mese		al giorno		negli stati tedeschi e italiani		in Ungheria		per i primi sei anni		dal settimo anno	
						al giorno				all'anno			
		f.	kr.	f.	kr.	f.	kr.	f.	kr.	f.	kr.	f.	kr.
CORPO DEI MARINAI	Piloto	30	»	»	»	»	30	»	21	13	»	18	»
	Primo nostromo	30	»	»	»	»	30	»	21	13	»	18	»
	Secondo nostromo	24	»	»	»	»	20	»	13	12	»	15	»
	Guardiano	19	»	»	»	»	16	»	13	8	»	11	»
	Quartier Mastro	14	»	»	»	»	14	»	10	6	»	10	»
	Timoniere	12	»	»	»	»	12	»	8	5	»	7	»
	Gabbiere	12	»	»	»	»	12	»	8	5	»	7	»
	Marinaio di 1ª classe	10	»	»	»	»	10	»	7	4	»	6	»
	Id. di 2ª id.	8	»	»	»	»	8	»	6	4	»	6	»
	Id. di 3ª id.	6	»	»	»	»	7	»	5	4	»	6	»
	Mozzo	4	»	»	»	»	6	»	4	3	»	4	»
	Tamburo di corpo	»	»	»	18	»	6	»	5	4	»	6	»
	Id. ordinario	6	»	»	»	»	4	»	3	2	»	3	»
	Ordinanza del furiere	»	»	»	8	»	6	»	4	3	»	4	»
	Servo privato	»	»	»	8	»	6	»	4	3	»	4	»
BATTAGLIONE INFANTERIA MARINA	I. r. cadetto	7	»	»	»	»	10	»	7	9	»	12	»
	Sergente	»	»	»	20	»	12	»	8	7	»	11	»
	Caporale	»	»	»	16	»	9	»	7	5	»	8	»
	Banderale	»	»	»	16	»	9	»	7	5	»	8	»
	Tamburo di Battaglione	»	»	»	18	»	6	»	5	4	»	6	»
	Degano	»	»	»	17	»	7	»	5	3	»	5	»
	Tamburo ordinario e comune	»	»	»	8	»	6	»	4	3	»	4	»
	Servo privato e ordinanza del furiere	»	»	»	8	»	4	»	3	2	»	3	»

CORPO DI MARINA	CARICA	COMPETENZA attiva: al mese f.	kr.	al giorno f.	kr.	COMPETENZA d'invalido (al giorno): negli Stati tedeschi e italiani f.	kr.	in Ungheria f.	kr.	COMPETENZA pel tempo di servizio (all'anno): per i primi sei anni f.	kr.	dal settimo anno f.	kr.
DIVISIONE ARTIGLIERIA DI MARINA	Sergente	»	»	»	30	»	16	»	10	9	»	10	»
	Munizionario	»	»	»	30	»	15	»	10	6	»	10	»
	Caporale	»	»	»	20	»	15	»	10	6	»	10	»
	Capo cannoniere Sotto cannoniere	»	»	»	14	»	8	»	6	5	»	7	»
	Tamburo	»	»	»	8	»	6	»	4	3	»	4	»
	Servo privato e ordinanza del furiere	»	»	»	8	»	4	»	[illegible]	2	»	3	»
PERSONALE OPERAI D'ARTIGLIERIA	Capo mastro di 1ª classe	30	»	»	»	»	20	»	14	5	»	7	30
	Id. di 2ª id.	25	»	»	»	»	20	»	14	5	»	7	30
	Sotto mastro	20	»	»	»	»	13	»	11	3	»	4	30
	Armaiuolo	20	»	»	»	»	12	»	10	3	»	4	30

Vienna, 21 novembre 1854.

TABELLA I.

Delle cariche nell'I. R. Marina da guerra

E DELLE LORO CORRISPONDENZE COLL'ARMATA DI TERRA

esistenti nell' anno 1842.

TABELLA I. — *delle cariche nell' I. R. Marina da guerra e delle loro assimilazioni coll'armata di terra, esistenti nell'anno 1842.*

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Ufficiali ammiragli.			
Vice ammiragli	IV	Luogoten. feldmaresc.	
Contr'ammiragli	V	Maggior generale	
Ufficiali superiori e di stato maggiore			
Capitano di vascello	VI	Colonnello	
Capitano di fregata	VII	Luogotenente colonnello	
Capitano di corvetta	VIII	Maggiore	
Tenente di vascello	IX	Capitano	
Tenentè di fregata	X	Luogoteneute capitano	
Alfiere di vascello	XI	Luogotenente	
Alfiere di fregata	XII	Sottotenente di competenza maggiore	
Cadetti di marina.			
Cadetto di marina			Con la paga mensile di fior. 28 mon. corr.
Personale d'amministrazione di marina.		*Personale di un comando generale di provincie*	
a) *Segretariato*			
Segretario di marina	VII	Segr. di guerra da campo	
Concepista di 1ª classe	IX	Concep. di 1ª cl. »	
Id. di 2ª id.	IX	Id di 2ª cl. »	
Registrante	IX	Registranti 1ª cl. »	
Accessista registraute	XI	Cancellista 4ª cl. »	
Protocollista	IX	Protocoll. 2ª cl. »	
Cancellista di 1ª classe	XI	Cancellista 3ª cl. »	
Id. di 2ª id.	XI	Id. 4ª cl. »	
Aggiunto cancellista	XII	Aggiunto cancellista	
b) *Commissariato*			Il commissariato di marina in seguito a rescritto del consiglio di corte di guerra del 16 giugno 1831 l. 2170. venne riunito al commissariato di terra.
Commissario di guerra capo	VII	Commissario di guerra capo di Iª classe	
Commissario di marina	VIII	Com. di guerra da campo	
Sotto commiss. di marina Iª cl.	IX	Agg. comm. id. di Iª cl.	
Id. id. 2ª id.	IX	Id. id. di 2ª cl.	
Accessista al commiss. di marina	XI	Accessista id.	

GRADI E CLASSI nell' I. R. Marina da guerra	Classe della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	Annotazioni
c) *Amministrazione d'arsenale*			
Intendente in capo	VII	Intendente capo d'inten.	
Intendente d'arsenale	VIII	Intendente d'intendenza	
Sotto-intendente d'arsenale	X	Aggiunto d'int. di 1ª cl.	
Guarda magazzino	X	Id. di 2ª cl.	
Portiere d'arsenale		Portiere	
Servo di magazzino		Servo di cancelleria	
d) *Personale d'amministrazione di magazzeno*			
Aggiunto d'amministr. di 1ª cl.	XI	Assist. d'intend. 1ª cl.	
Id. di 2ª cl.	XI	Id. 2ª cl.	
Assistente d'amministrazione	XI	Id. 2ª cl.	
Praticante d'amministraz. con e senza aiuto			
Personale di tesoreria			
Tesoriere	VIII	Tesor. prov. di guerra	
Controllore	IX	Controll. id. id.	
Ufficiale di cassa	X	Uffic. di cassa id. 2ª cl.	
Cancellista	XI	Cancell. id. id. 2ª cl.	
Servo di cassa		Servo di cassa presso la tesoreria provinciale.	
Personale ai boschi			
Agente dei boschi di 1ª cl			
Id. di 2ª cl.			
Id. di 3ª cl.			
Agente assistente			
Maestro boschivo			
Praticante boschivo con aiuto			
Uditoriato			
Uditore di stato maggiore	VIII	Uditore di stato magg.	
Uditore	IX	Uditore di guarnigione	
Attuario	X	Attuario di tribunale	
Profosso di stato maggiore		Capo prof. di stato magg.	
Portiere		Servo di cancelleria	

GRADI E CLASSI nell' I. R. marina da guerra	Classe della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Corpo degli I. R. ingegneri navali			
Direttore			
Ingegneri costruttori navali			
Colonnello	VI	Come per l'armata di terra	
Tenente colonnello	VII		
Maggiore	VIII		
Capitano	IX		
Capitano tenente	IX		
Primo tenente	X		
Secondo tenente	XI		
Alunno cadetto			
Personale civile alle fabbriche dell' I. R. marina			All'antico architetto di marina venne aggiunto il titolo di ingegnere idraulico e posto nelle 9 classi delle diete.
Ingegnere idraulico	IX	Vice dirett. di costruz. (capitano)	
Assistente dell'architetto		Aggiunto alla costruz. di 1ª classe	
Sorvegliante			
Operaio muratore di 1ª cl.			
Id. di 2ª cl.			
Falegname di 1ª cl.			
Id. di 2ª cl.			
Garzoni			
Operaio tagliapietra			
Manuale di 1ª cl.			
Id. di 2ª cl.			
Ecclesiastici			
Cappellano	XI	Cappell. di guarnigione	
Servi di chiesa			
Personale sanitario			
Medico di corpo	IX	Med. di campo di st. magg.	
Primo chirurgo	XII	Capo medico	
Chirurgo primario	XII	Id.	
Sotto chirurgo		Sotto medico	

GRADI E CLASSI nell' I. R. Marina da guerra	Classe della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Corpo dei marinai			
Stato maggiore			
Ufficiale di stato maggiore		Come comandante	Dallo stato degli ufficiali di marina isolati.
Direttore dei conti		Direttore dei conti	
Furiere		Furiere	
Tamburo del corpo		Tamburo del corpo	
Compagnie			
Piloto		Con f. 30 m. c. paga mens.	
Primo nostromo		Id. 30 id.	
Secondo nostromo		Id. 24 id.	
Guardiano		Id. 19 id.	
Quartier mastro		Id. 14 id.	
Timoniere		Id. 12 id.	
Gabbiere		Id. 12 id.	
Marinaro di Ia classe		Id. 10 id.	
Id. di 2a id.		Id. 8 id.	
Id. di 3a id.		Id. 6 id.	
Mozzo		Id. 4 id.	
Dispensiere I°		Dallo stato dei marinai di ogni classe	
Id. 2°			
Cuoco			
Fuochista			
Porta carbone			
Battaglione di fanteria marina			
Stato maggiore			
Colonnello		Così pure per l'armata di terra	
Tenente colonnello			
Maggiore			
Direttore dei conti			
Furiere			
Cadetto imperiale			
Tamburo di battaglione			
Banderale			

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Compagnia			
Capitano			
Capitano tenente			
Primo tenente			
Secondo tenente di 1ª classe			
Id. di 2ª classe			
Sergente			
Caporale			
Degano			
Tamburo			
Comune			
Domestico			
Servo privato			
Corpo d'artiglieria navale			
Stato maggiore			
Colonnello			
Tenente colonnello		Come per l'armata di terra	
Maggiore			
Direttore dei conti			
Furiere			
Munizioniere			
Armaiuolo			
Compagnia			
Capitano			
Capitano tenente			
Primo tenente			
Secondo tenente			
Sergente			
Caporale			
Primo cannoniere			
Secondo cannoniere			
Tamburo			
Domestico			
Servo privato			

GRADI E CLASSI NELL'I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	ASSIMILAZIONE coll'armata di terra	*Annotazioni*
Collegio di cadetti di marina a Venezia			Il collegio dei cadetti di marina nel 1814 venne preso dal governo italiano, e riorganizzato in seguito a disposizione imperiale del 23 febbraio 1820 e m. 2503 del 15 ottobre 1820 e m. 545 del 20 febbraio 1824.
Direttore col grado di maggiore o luogotenente colonnello			
Professore delle costruz. navali			
Ingegnere alle costruzioni navali			
Professore di matematica e di nautica			
Maestro del servizio d'infanteria			
Id. di balistica			
Professore di agricoltura			
Id. di studio forestale			
Cappellano per la religione			
Maestro di disegni			
Id. per le diverse lingue ecc.			
Economo			
Portiere			
Servo alla specola			
Domestico			
Servo di casa			
Personale degli operai nelle 3 direzioni dell'arsenale			
Direzione delle costruzioni			
Mastro di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			
Id. di 3ª id.			
Sotto mastro			
Aiutante mastro			
Operaio di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			
Garzoni di 1ª id.			
Id. di 2ª id.			
Filatore di canape			
Macinatore di colori			
Facchini civili			

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Direzioni degli armamenti e del porto			
Mastro di 1_a classe			
Id. di 2_a id.			
Id. di 3_a id.			
Sotto mastro			
Operaio di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			
Garzoni di 1ª id.			
Id. di 2ª id.			
Veliere			
Marinaio civile			
Capo guardiano notturno			
Sotto guardiano notturno			
Guardiano			
Direzione d'artiglieria			
Mastro militare di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			
Sotto mastro			
Direzione dei bastimenti a vapore da guerra			
1° Macchinista dello stato civile			
2° Id. id.			
1° Servente alle macchine del corpo d'artiglieria			
2° Servente alle macchine del corpo d'artiglieria			
Fuochista capo o sotto cannoniere			
Porta carbone id. id.			
Fuochista dello stato civile			
Porta carbone id.			
Nelle officine dell'arsenale			
Macchinista dello stato civile			

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	ASSIMILAZIONE coll' armata di terra	*Annotazioni*
Sotto mastro dello stato civile			
Fuochista dal corpo d'artiglieria			
Personale del bagno marittimo			
Direttore			
Aggiunto d'amministrazione di 2a classe	XI	Assistente alle sussistenze di 1a classe	
Assistente di magazzino	XI	Assistente alle sussistenze di 2a classe	
Capo profosso			
Sotto profosso			
Profosso comune		Sotto profosso di stato maggiore	
Custode di 1a classe			
Id. di 2a id.			

TABELLA II.

Delle cariche nell'I. R. Marina da guerra

E DELLE LORO CORRISPONDENZE COLL'ARMATA DI TERRA

esistenti negli anni 1855 e 1858.

TABELLA II. — *Delle cariche esistenti nell'I. R. marina da guerra negli anni 1855 e 1858 e loro corrispondenza coll'armata di terra.*

GRADI E CLASSI NELL'I. R. MARINA DA GUERRA	Corpo della dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell'armata di terra	*Annotazioni*
Uffiziali di vascello.		*nell'anno 1855*	
Vice ammiraglio	IV	Luogot. feldmaresciallo	In seguito a determinazione del 20 giugno 1854 il corpo dei cadetti di marina riceve invece di f. 18 al mese f. 25 al mese m. c.
Contr'ammiraglio	V	Maggior generale	
Capitano di vascello	VI	Colonnello	
Capitano di fregata	VII	Luogot. colonnello	
Capitano di corvetta	VIII	Maggiore	
Luogotenente di vascello	IX	Capitano di 1ª classe	
Luogotenente di fregata	IX	Id. di 2ª id.	
Alfiere di vascello	X	Luogotenente	
Alfiere di fregata	XI	Sottotenente di 1ª cl.	
Cadetto di marina o cadetto del corpo di marina.			
Ispettorato di marina delle costruzioni e Direzione delle costruzioni			
Capitano di fregata relatore			
Alfiere di vascello ad latus			
Capitano di corvetta			
Ispettore alle costruzioni, capitano del genio			
Direttore delle costruzioni			
Capo ingegnere			
Ingegnere idraulico			
Ingegnere di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			
Id. di 3ª id.			
Disegnatore alle costruzioni			
Scrivano alle costruzioni			
Sovrainteudente alle costruzioni			
Corpo costruzioni navali			
Colonnello e ispettore			
Tenente colonnello			
Maggiore		Come per l'armata di terra	
Capitano di 1ª classe			
Id. di 2ª id.			

GRADI E CLASSI nell'I. R. marina da guerra	Classe della dieta	CORRISPONDENTE grado nell'armata di terra	*Annotazioni*
Luogotenente			
Sottotenente			
Cadetto			
Disegnatore alle costruz. navali			
Mastri di cantiere			
Meccanici			
Mastri di lavoratoi		Come pure per l'armata di terra	
Uditorato			
Tenente colonnello uditore	VII		
Capitano uditore 1ª 2ª classe	IX		
Luogotenente uditore	X		
Attuario di marina	IX		
Clero			
Superiore di marina	VIII	Superiore di campo	
Cappellano di 1ª classe	IX	Capell. di campo di 1ª cl.	
Id. di 2ª id.	IX	Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	X	Id. di 3ª id.	
Medici			
Medico capo di stato maggiore di 2ª classe	VII		
Medico di regg. di 2ª classe.	IX		
Medico capo	X		
Medici chirurghi capi	XI		
Sotto-medici	—		
Commissariato della marina da guerra		Così pure per l'armata di terra	
Commiss. di guerra di 1ª classe	VI		
Id. di 2ª id.	VII		
Commissario di guerra	VIII		
Aggiunto commissario di guerra di 1ª classe	IX		
Aggiunto commissario di guerra di 2ª classe	IX		
Praticante al commiss. di guerra	X		

GRADI E CLASSI nell'I. R. marina da guerra	Classe della Dieta	Corrispondente grado nell'armata di terra	*Annotazioni*
Direzione della cancelleria di marina			
Segretario di guerra	VII	Segr. di guerra da campo	
Uffiziale registratore			
Cancelliere di guerra di 1ª cl.	XI	Cancell. id. di 3ª cl.	
Id. di 2ª id.	XI	Id. id. di 4ª cl.	
Id. di 3ª id.			
Aggiunto alla cancell. di guerra	XII	Aggiunto di cancelleria	
Cassa di guerra di marina			
Pagatore di guerra di 2ª classe		Come per l'armata di terra	
Controllore (uffiziale di cassa con f. 900, m. c.)			
Uffiziale di cassa con f. 800			
Id. con » 700			
Id. con » 400			
Personale d'amministrazione			
Amministr. di marina di 1ª cl.	VIII	Inten. del corpo di flottiglia	
Id. di 2ª id.	VIII	Direttore id. id.	
Uffiziale d'amministr. di 1ª id.	IX	Dirett. agg. di flott. 1ª cl.	
Id. di 2ª id.	IX	Id. id. 1ª cl.	
Id. di 3ª id.	IX	Id. id. 2ª cl.	
Id. di 4ª id.	X	Id. id. 2ª cl.	
Id. di 5ª id.	X	Id. access. id. 1ª cl.	
Praticante d'amminist. di 1ª cl.	XI	Access. contab. mil. 1ª cl.	
Id. di 2ª cl.	XI	Id. id. 2ª cl.	
Allievo d'amministrazione	YII	Allievi contabilità milit.	
Ex-impiegati dell'amministrazione di marina			
Direttore di magazzino			
Aggiunto d'amministr. di 1ª cl.			
Id. di 2ª cl.			
Assistente d'amministrazione			
Economo d'accademia di marina			
Intendente del boschi			

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	Classe della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell' armata di terra	*Annotazioni*
Corpo macchinisti			
Direttore alle macchine	VII	Ispett. navale di flottigl.	
Maestro alle macchine di 1ª cl.	IX	Capo macchin. id.	
Id. di 2ª cl.	X	Macchinista	
Sotto mastro alle macc. di 1ª cl.	XI	Macchinista di 2ª classe	
Id. di 2ª cl.	XI	Id. id.	
Guardia macchine di 1ª cl.		Guardia macchina di flottiglia	
Id. di 2ª cl.			
Apprendista macchin. di 1ª cl.			
Id. di 2ª cl.			
Pompieri di 1ª classe		Fuochista di flottiglia	
Id. di 2ª classe			
Servi d'armata presso il comando in capo di marina			
Servo di 1ª classe		Come per l'armata di terra	Idonei a pensione
Id. di 2ª »			
Id. di 3ª »			
Id. di 4ª »			
Id. di 5ª »			
nella qualità di:			
Portieri, piantoni, sotto-piantoni, guardia fuoco, servi di magazzino, sorveglianti, sotto-sorveglianti, servi d' ufficio, servi di chiese			
Parti inferiori			
Profosso capo di stato maggiore		Così pure l'armata di terra	
Profosso di stato maggiore			
Sergenti di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Id. di 3ª »			
Id. di 4ª »			

GRADI E CLASSI NELL' I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell' armata di terra	*Annotazioni*
Operai civili d' arsenale			
Operai di I, II, III e IV cl.: Falegnami e carpentieri di I_a e 2_a classe			Capi mastri
Calafati di 1ª e 2ª classe			Sotto mastri
Velieri id. id.		Vedi corpo di costruzioni navali	Aiutanti mastri
Bottai			
Chiavaro			
Apprendista di 1ª e 2ª cl.			
Corpo marinai			
Capitano di fregata e corvetta		Vedi ufficiali di marina.	In parte pareggiati colla truppa del corpo di flottiglia
Uffiziale di contabilità		Secondo la car. che copre.	
Tromba		Paga f. 6,30 v. a. al mese	
Luogotenente di vascello			
Id. di fregata			
Alfiere di vascello		Vedi ufficiali di marina	
Id. di fregata			
Cadetto di marina			
Pilota di 1ª classe		Paga mens. f. 52,50 v. a.	Le tre classi di stipendio più elevate dei sott'ufficiali marinai, cioè quellla dei piloti di I_a e 2_a classe, contromastri di Iª, 2_a e 3_a classe, e poi quella del capo timoniere sono capaci di pensione.
Id. di 2_a »		» » 42 »	
Id. di 3ª »		» » 31,50 »	
Contromastro di Iª classe		» » 52,50 »	
Id. di 2ª »		» » 42 »	
Id. di 3ª »		» » 31,50 »	
Capo timoniere		» » 31,50 »	
Timoniere di 1ª classe		» » 21 »	
Id. di 2ª »		» » 14,70 »	
Id. di 3ª »		» » 12,60 »	
Sottopadrone		» » 21 »	
Quartiermastro		» » 14,70 »	
Gabbiere		» » 12,60 »	
Marinaio di 1ª classe		» » 10,50 »	
Id. di 2ª »		» » 8,40 »	
Id. di 3ª »		» » 6,30 »	
Mozzo		» » 4,20 »	
Ordinanza d' ufficiale		» » 4,20 »	

GRADI E CLASSI nell' I. R. marina da guerra	Classe della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell'armata di terra	*Annotazioni*
Reggimento fanteria marina			
Colonnello			
Tenente colonnello			
Maggiore			
Ufficiale d'amministrazione			
Accessista d'amministrazione			
Tamburo di reggimento			
Oboè			
Musicante			
Capofila			
Tromba di battaglione			
Capitano di 1_a classe			
Id. di 2ª »			
Luogotenente			
Sottotenente di 1_a classe			
Id. di 2ª »			
Sergenti			
Caporali			
Scelti			
Trombettieri		Come per l'armata di terra	
Carpentieri			
Comuni			
Ordinanze d'ufficiali			
Artiglieria			
Tenente colonnello			
Dirett. dei conti (access. d'amm.)			
Capitano di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Luogotenente			
Sottotenente di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Munizionario			
Sergente			
Caporale			
Trombettiere			
Cannoniere di 1ª classe			

GRADI E CLASSI NELL'I. R. MARINA DA GUERRA	Classe della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell'armata di terra	*Annotazioni*
Cannoniere di 2a classe		Come per l'armata di terra	
Operai d'arsenale di 1a classe			
Id. di 2a »			
Apprendista d'arsenale di 1a cl.			
Id. di 2a »			
Armaiuolo (archibugiere)			
Capo cannoniere			
Armaiuolo			
Ordinanza d'ufficiale			

Nell' anno 1858.

Le cariche degli ufficiali di vascello uguali a quelli dell'anno 1855

Id.	del clero di marina	»	»
Id.	del corpo marinai	»	»
Id.	del reggimento fanteria marina	»	»
Id.	del personale delle macchine a vapore		»

Corpo delle costruzioni navali			
Direttore delle costruzioni			
Capitano di 1a classe			
Id. di 2a »			
Luogotenente			
Sottotenente			
Ingegnere navale			
Architetto navale			
Direttore di lavoratoio			
Mastro di cantiere			
Mastro di lavoratoio			
Amministrazione delle costruzioni di terra e di porti			
Maggiore dello stato maggiore e del genio			
Capitano di 1a classe			
Id. di 2a »			

GRADI E CLASSI NELL'I R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell'armata di terra	*Annotazioni*
Capo ingegnere			
Ingegnere di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Id. di 3ª »			
Sorveglianti alle costruzioni			
Muratore pubblico			
Commissariato di marina da guerra			
Intendente generale	V	Comm. di guerra gener.	
Capo commiss. di guerra di 1ª cl.	VI	Come per l'armata di terra	
Id. di 2ª »	VII		
Commissario di guerra	VIII		
Uditoriato di marina			
Uditore capo di stato maggiore	VII	Capo udit. di s. m. 2ª cl.	
Id. di stato maggiore	VIII	Uditore di stato magg.	
Id. di 1ª classe	IX	Come per l'armata di terra	
Id. di 2ª »	IX		
Attuario di tribunale	IX		
Corpo sanitario			
Medico capo di marina	VI	Capo med. di s. m. 1ª cl.	
Id. di vascello	IX	Medico reggim. di 1ª »	
Id. di fregata	IX	Id. di 1ª »	
Id. di corvetta	X	Capo medico	
Chirurgo di marina di 1ª cl.	XI	Capo chirurgo	
Id. di 2ª »	XI	Id.	
Corpo d'amministrazione di marina			
Segretario di guerra e direttore di cancelleria	VII	Dirett. di registrazione nelle accademie milit.	
Direttore della specola	VII	Professore id.	
Amminist. dirigente di marina	VII	Direttore dei medicam.	
Amministratore di marina	VIII	Ammin. del mater. 2ª cl.	
Tesoriere		Tesoriere di guerra 2ª »	

GRADI E CLASSI NELL'I. R. MARINA DA GUERRA	CLASSE della Dieta	CORRISPONDENTE GRADO nell'armata di terra	*Annotazioni*
Ufficiale d'amministraz. di 1ª cl.	IX	Uff.d'amm.del mat.le Iª cl.	
Id. id. di 2ª »	IX	Id. id. 2ª »	
Id. id. di 3ª »	X	Id. id. 3ª »	
Id. id. di 4ª »	X	Id. id. 4ª »	
Id. id. di 5ª »	X	Id. id. 5ª »	
Accessista id. di 1ª »	XI	Accessista id. Iª »	
Id. id. di 2ª »	XI	Id. id. 2ª »	
Allievi id.		Allievo id.	
Meccanici			
Contabilità di marina			
Computista di marina	VII	Computista di guerra	
Consiglieri dei conti	VIII	Consiglieri dei conti	
Uffiziali id. di 1ª cl.	IX	Uffiziali dei conti 1ª cl.	
Id. id. di 2ª »	IX	Id. id. 2ª »	
Id. id. di 3ª »	X	Id. id. 3ª »	
Id. id. di 4ª »	X	Id. id. 4ª »	
Id. id. di 5ª »	X	Id. id. 5ª »	
Accessisti id. di Iª »	XI	Accessisti id. 1ª »	
Id. id. di 2ª »	XI	Id. id. 2ª »	
Allievi id.	XII	Allievi id.	
Servi di marina e bassa forza			
Servo di marina di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Id. di 3ª »			
Id. di 4ª »			
Id. di 5ª »			
Capo profosso di stato maggiore			
Profosso di stato maggiore			
Sergente id. di Iª cl.		Come per l'armata di terra	
Id. id. di 2ª »			
Id. id. di 3ª »			
Fuochisti (sopranum.)			
Truppa d'artiglieria			
Tenente colonnello			
Maggiore			

GRADI E CLASSI nell'I. R. marina da guerra	Classe della Dieta	CORRISPONDENTE grado nell'armata di terra	*Annotazioni*
Capitano di 1ª classe		Come per l'armata di terra	
Id. di 2ª »			
Ufficiale d'amministr. di 4ª cl.			
Sottotenente di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Munizioniere			
Sergenti			
Caporali			
Cannonieri di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Operai di 1ª »			
Id. di 2ª »			
Apprendista di 1ª »			
Id. di 2ª »			
Trombettieri			
Ordinanze d'ufficiali			
Maestranze			
Personale operai civili			
Disegnatore			
Capomastro			
Mastro			
Sottomastro			
Aiuto mastro			
Operaio di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Id. di 3ª »			
Id. di 4ª »			
Apprendista di 1ª classe			
Id. di 2ª »			
Legatore			
Scrivano			
Veliere			

TABELLA III.

Delle cariche nell' I. R. Marina da guerra

E DELLE LORO CORRISPONDENZE COLL'ARMATA DI TERRA

esistenti nell'anno 1866

TABELLA III. — *Delle cariche esistenti nell'anno 1866 e loro comparazione coll'i. r. armata di terra.*

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Uffiziali di marina			
Vice ammiraglio	IV	Tenente feldmaresciallo	
Contr'ammiraglio	V	Maggior generale	
Capitano di vascello	VI	Colonnello	
Id. di fregata	VII	Tenente colonnello	
Id. di corvetta	VIII	Maggiore	
Luogoten. di vascello di 1ª cl.	IX	Capitano di 1ª classe	
Id. di 2ª id.	IX	Id. di 2ª id.	
Alfiere di vascello	X	Luogotenente	
Cadetto di marina			
Allievi di marina di 1ª classe			
Clero di marina			
Superiore di marina	VIII	Superiore di campo	
Cappellani d'ammiraglio	IX	Capp. di campo di 1ª cl.	
Id. di vascello	IX	Id. di 2ª id.	
Id. di fregata	X	Id. di 3ª id.	
Uditoriato di marina			
Uditore luogotenente colonn.	VII	Come per l'armata di terra	
Id. maggiore	VIII		
Id. capitano	IX		
Id. luogotenente	X		
Attuario di tribunale capitano	IX		
Commissariato di marina da guerra			
Intendente generale di marina	V	Commiss. di guerra gen.	
Commissario di guerra capo di 1ª classe	VI	Capo commiss. di guerra di 1ª classe	
Commissario di guerra capo di 2ª classe	VII	Capo commiss. di guerra di 2ª classe	
Commissario di guerra	VIII	Commissario di guerra	
Aggiunto commiss. di guerra di 1ª e di 2ª classe	IX	Agg. commiss. di guerra di 1ª e 2ª classe	

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Accessista commiss. di guerra di 1ª e di 2ª classe	X	Aggiunto commissariato di guerra di 3ª cl.	
Praticante id. id.	XII	Praticante	
Medici di marina			
Medico capo di marina	VI	Med. capo di stato maggiore di 1ª classe	
Id. di stato maggiore di marina	VIII	Medico di stato magg.	
Id. di vascello	IX	Med. di regg. di 1ª cl.	
Id. di fregata	IX	Id. id.	
Id. di corvetta	X	Medico capo	
Chirurgo di 1ª classe	XI	Chirurgo capo	
Id. di 2ª id.	XI	Id.	
Impiegati tecnici *a) Costruzioni navali*			
Ispettore	VI		
Ingegnere capo	VIII		
Id. di 1ª classe	IX	Capo mastro di fabbrica	
Id. di 2ª id.	X	Sotto mastro di fabb. di 1ª classe	
Id. di 3ª id.	XI	Id. mastro di fabbrica di 2ª classe	
Allievi	XI	Assist. mastro di fabb.	
Capo mastro di fabbrica	X	Sotto mastro di fabbrica di 1ª classe	
Mastro di fabbrica di 1ª e 2ª cl.	XI	Id. mastro di fabbrica di 2ª classe	
b) Opere di mare e di terra			
Colonn. di stato magg. del genio	VI	Come per l'armata di terra	
Ispettore	VII		
Ingegnere capo	VIII		
Id. di 1ª classe	IX	Capo mastro di fabbrica	
Id. di 2ª id.	X	Sotto mastro di fabbrica di 1ª classe	
Id. di 3ª id.	XI	Id. mastro di fabbrica di 3ª classe	
c) Macchine			
Ispettore	VII		
Capo ingegnere	VIII		
Ingegnere di 1ª classe.	IX	Capo mastro di fabbrica	

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Ingegnere di 2ª classe	X	Sotto mastro di fabbrica di 1ª classe	
Capo mastro di fabbrica	X	Id. id.	
Mastro di fabbrica di 1ª classe	XI	Id. di 2ª id.	
Id. di 2ª id.	XI	Id. di 2ª id.	
Macchinista di 1ª classe	IX	Capo mastro di fabbrica	
Id. di 2ª id.	X	Sotto mastro di fabbrica di 1ª classe	
Sotto macchinista di 1ª id.	XI	Id. di 2ª cl.	
Id. di 2ª id.	XI	Id. di 3ª cl.	
Id. di 3ª id.	XII	Assist. mastro di fabb.	
Impiegati idrografici			
Direttore	VI	Direttore degli studi	Istituti militari
Idrografo di 1ª classe	VII	Professore	Istituti militari
Id. di 2ª id.	VIII		
Aggiunti di 1ª classe	IX		
Id. di 2ª id.	X		
Assistenti	XI		
Impiegati d'amministrazione			
Amministratore dirigente d'arsenale	VII	Dirett. di cassa di 2ª cl.	
Amministratore di marina	VIII	Amm. del mat. di 2ª id.	
Tesoriere di marina	VIII	Tesoriere di 2ª classe	
Intendente dei boschi	VIII	Dirett. d'econ. di 2ª cl.	
Agente dei boschi (dalla categoria degli uffiziali d'amministrazione secondo la classe)			
Uffiz. d'amminist. di 1ª classe	IX	Ufficiale dell'ammin. del mater. di 1ª classe	
Id. di 2ª id.	IX	Id. id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	X	Id. id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	X	Id. id. di 4ª id.	
Id. di 5ª id.	X	Id. id. di 5ª id.	
Accessisti d'amm. di 1ª id.	XI	Acces. id. di 1ª id.	
Id. di 2ª id.	XI	Id. id. di 2ª id.	
Allievi d'amministrazione	XII	Allievo id.	

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	Rango Equiparato coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Cancelleria			
Registratore	VIII	Come per gli impiegati di registratura della armata di terra	
Uffiziale di cancelleria di 1a cl.	IX		
Id. di 2a »	IX		
Id. di 3a »	X		
Id. di 4a »	X		
Id. di 5a »	X		
Accessista di cancell. di 1a »	XI		
Id. di 2a »	XI		
Parti inferiori nella marina			
Capo profosso di stato maggiore		Così pure per l'armata di terra	
Profosso di stato maggiore			
Sergente id.			
Capo mastro d'arsenale		In generale nell'armata ci sono simili cariche però con competenze minori	
Mastro id.			
Muratore pulitore di 1a classe			
Id. di 2a »			
Falegname pulitore			
Ispettore delle costruzioni			
Servi di marina			
Portiere di consiglio		Così pure per l'armata di terra	
Servo di 1a classe			
Id. di 2a »			
Id. di 3a »			
Id. di 4a »			
Corpo dei marinai			
Colonnello	VI		
Luogotenente colonnello	VII		
Maggiore	VIII		
Capitano di 1a e di 2a classe	IX		
Luogotenente	X		
Sottotenente di 1a e di 2a classe	XI		
Tamburo di corpo			
Piloti di 1a, 2a e 3a classe			

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Nostromi di 1ª, 2ª e 3ª classe			
Capi timonieri			
Sottopadroni			
Quartiermastri			
Timoniere di 1ª e di 2ª classe			
Id. di 3ª classe			
Gabbiere			
Marinai di 1ª, 2ª e 3ª classe			
Fuochisti di 1ª e di 2ª classe			Paga mensile, fuochista 1ª cl. f. 12 60 id. 2ª cl. 10 f. 50 kr.
Ordinanze di ufficiali			
Artiglieria di marina			
Colonnello	VI		
Tenente colonnello	VI		
Maggiore	VIII	Così pure per l'armata di terra	
Capitano di 1ª e di 2ª classe	IX		
Luogotenente	X		
Sottotenente di 1ª e 2ª classe	XI		
Direttore dei conti (dalle categorie degli uffiziali d'ammia. secondo la classe)			
Munizioaiere		con 52 1|2 kr. paga giorn.	
Primo capo pezzo		» f. 42 — al mese	Le cariche dei sotto-uffiziali dei primi capi pezzi e dei capi pezzi sono idonei a pensione
Capo pezzo		» f. 31 50 »	
Sotto capo pezzo		» f. 21 — »	
Sergenti		» 52 1|2 kr. al giorno	
Conduttori		» 40 » »	
Quartiermastro di pezzo		» f. 14 70 al mese	
Caporali		» 35 kr. al giorno	
Armaiuolo di 1ª classe		» 35 » »	
Guardia macchine di 1ª classe		» f. 21 — al mese	
Gabbiere di pezzo		» f. 12 60 »	
Armaiuolo di 2ª classe		» 24 1|2 kr. al giorao	
Tamburi e trombettieri		» 14 » »	
Guardia macchina di 2ª classe		» f. 15 75 al mese	
Marinai di pezzo di 1ª »		» f. 10 50 »	
Id. di 2ª »		» f. 8 40 »	
Operai di 1ª classe		» 24 1|2 kr. al giorno	
Id. di 2ª »		» 14 » »	
Ordinanze di ufficiali		» 14 » »	

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	*Annotazioni*
Reggimento fanteria marina			
Colonnello	VI	Come per l'armata di terra	
Tenente colonnello	VII		
Maggiore	VIII		
Capitano di 1ª e 2ª classe	IX		
Luogotenente	X		
Sottotenente di 1ª e 2ª classe	XI		
Direttore dei conti (dalla categoria degli uffiziali d'amministrazione secondo la classe)			
Accessista di contabilità di 1ª classe	XI	Accessista di contabilità	
Tamburo di reggimento		con 36 5/100 paga giorn.	
Trombettiere di battaglione		» 28 »	
Sergenti		» 40 »	
Banderale (guidone)		» 28 »	
Condottiere		»	
Caporale		»	
Scelto		» 20 12/100 »	
Comune		» 14 »	
Tromba di compagnia		» 14 »	
Falegnami		» 14 »	
Ordinanze di uffiziali		» 14 »	
Corpo sanitario			
Maggiore	VIII	Come per l'armata di terra	
Luogotenente	X		
Sottotenente di 2ª classe	XI		
Guardia macchine		Con 70 kr. al giorno	
Sergente		Sergente 35 kr. al gior.	
Banderale		Bander. 20 »	
Caporale		Caporale 15 »	
Capo guardiano		Capo inf. 10 »	
Sotto guardiano		Sotto inf. 6 »	
Comando di piazza e di fortezza			
Maggiore di piazza	VIII	Come pure per l'armata di terra	
Capitano id. di 1ª classe	IX		
Id. id. di 2ª id.	IX		
Luogotenen. id. id.	X		

CARICHE (GRADI E CLASSI) della I. R. MARINA DA GUERRA	Loro classe	RANGO EQUIPARATO coll'i. r. armata di terra	Annotazioni
Comando di piazza e di fortezza			
Sottotenente di piazza di 1ª cl.	XI	Come per l'armata di di terra	
Id. di 2ª id.	XI		
Personale operai d'arsenale			
Assistente mastro d'arsenale		Con f. 1 40 kr. paga gior.	
Operaio d'arsenale di 1ª classe		» f. 1 22 1|2 »	
Id. di 2ª id.		» f. 1 05 »	
Id. di 3ª id.		» f. 87 1|2 »	
Id. di 4ª id.		» f. 70 »	
Garzoni d'arsenale di 1ª e 2ª cl.		» f. 42 e 21 »	
Scrivani d'arsenale		» f. 1 »	
Manuali di 1ª e 2ª classe		» kr. 90 e 80 »	
Veliere id.		» kr. 53 e 42 »	

PROSPETTI dei gradi e classi degli Uffiziali superiori, Subalterni, Impiegati militari assimilati a grado militare, Bass' Uffiziali, Caporali e Comuni dell'I. R. Marina Austriaca, paragonati a quelli della R. Marina Italiana, coi relativi verbali della Commissione convocata dal Comando in capo della Marina Italiana per la parificazione dei gradi tra la Marina Italiana e l'Austriaca.

5 novembre 1869.

PROSPETTO ***dei gradi e classi della Bassa-Forza della Marina Austriaca, paragonati a quelli della Marina Italiana.***

CORPO MARINARI		ARTIGLIERIA		PERSONALE MECCANICO		FANTERIA MARINA	
Austrieco	Italiano	Corpo di Artiglieria Marina Austriaca	Categoria Cannonaggio nel Corpo Reale Equipaggi	Applicato al Corpo di Artiglieria Marina Austriaca	Applicato al Corpo Reale Equipaggi	Austriaca	Italiana
Nostromo di 1. cl. » 2. » » 3. » Piloto di 1. classe » 2. » » 3. »	Nocchiere di 1. cl. » 2. » » 3. » » 1. » Secondo Piloto o capo di timoneria (di 1. cl / di 2. »)	Munizionere Capo-pezzo super.* Capo-pezzo	Capo Cann. di 1. cl. » 2. » » 3. »		Primo Macchinista Secondo » Aiutante »		Furiere Maggiore Furiere
Capo Timoniere Guardiano	Secondo Nocchiere	Sotto Capo-pezzo * o Sergento	Secondo Capo Cann.			Sergente	Sergente
Timoniere di 1. cl. » 2. » » 3. »	Secondo Nocchiere Timoniere						
Quartiermastro	Timeniero	Quartierm. Cannon. * o Caporalo	Caporale Cannoniere	Aiutante di macchina di 1. cl.		Caporale	Caporale Maggiore
Gabbiere Marinaro di 1. cl.	Marinero di 1. cl.	Gabbiore Cannon. Marinaro Cannoniere di 1. classe * e Cannon. di 1. cl.	Marinaro Cannoniere di 1. classe	» 2. » Fuochista di 1. cl.	Marinero Fuochista di 1. classe	Degano Soldato	Caporale Soldato di 1. cl
» 2. »	» 2. »	Marinaro Cannoniere di 2. classe * o Cannon. di 2. cl.	Marinaro Cannoniere di 2. classe	» 2. »	» 2. »		» 2. »
» 3. »	» 3. »						
				Garzoni di macchina di 1. classe » 2. »	Allievi della Scuola Macchinisti		

Osservazioni — I gradi segnati da asterisco sono corrispondenti a quelli che esistevano nel 1848.

Dal Ministero della Marina, Firenze, li 5 novembre 1869.

Il Capitano di Fregata
Reggente la 3ª Divisione
Ruggiero.

L'Aiutante Generale Presidente
A. Di Clavesana.

Il Luogotenente di Vascello Segretario
Mannati.

Commissione per la parificazione dei gradi
tra la marina italiana e la marina austriaca.

Venezia, li 19 *giugno* 1868.

(Relazione).

La commissione convocata dal comando in capo coll'ordine del giorno dell'11 corrente mese composta come segue:

Il signor aiutante generale, *presidente*;

Capitano di vascello	Yauch Corrado	*Membri*
Id.	Zambelli Vittorio	
Id.	Gogola Antonio	
Capitano di fregata	Tilling Gustavo	
Luogot. di vascello	Foscolo Vincenzo	
Id.	Mannati Fabio	

si riunì il giorno seguente nell'ufficio del presidente per procedere alla formazione di un quadro di confronto fra i gradi e classi di uffiziali e bassa-forza delle due marine, austriaca ed italiana.

Presa conoscenza delle istruzioni comunicate al presidente della commissione dal comando in capo del dipartimento, nonchè della lettera del ministero di marina, n° 8299, in data del 24 maggio 1868 e n° 4301, in data del 15 giugno 1868, si passò a stabilire in qual modo la commissione potesse adempiere con giustizia al mandato di cui veniva rivestita.

Non credette che il paragone delle paghe fra le diverse categorie delle due marine servir potesse di giusto criterio per istabilire la parificazione dei gradi, perchè le diverse marine non hanno evidentemente paghe uguali, e a gradi corrispondenti corrispondono assai di rado paghe uguali.

Credette più giusto invece che nelle attribuzioni uguali si potesse ritrovare la corrispondenza dei gradi, specialmente quando i nomi dei gradi fossero stati simili nelle due marine in paragone.

Quando s'incontrassero categorie i cui gradi fossero denominati diversamente nelle due marine, la commissione, presa conoscenza delle attribuzioni di ciascun grado, li parificò ai gradi della corrispondente categoria nella marina.

Rimaneva finalmente a considerare alcune categorie che nell'organico austriaco esistono, mentre non si può trovare le corrispondenti nell'organico italiano. Ma qui la commissione, affine di formulare un ragionevole giudizio, si fermò a considerare le paghe dei differenti gradi di queste categorie, e paragonandole alle paghe austriache di altre categorie, le tornò facile di stabilire un'assimilazione coi gradi militari, prendendo per paragone i gradi della fanteria di marina.

Tenuto poi presente lo scopo per cui il ministero della marina desiderava avere il lavoro della commissione, scopo chiaramente spiegato nei due dispacci ministeriali sopracitati, la commissione credette bene operare, facendo menzione di alcuni gradi che esistevano nella marina austriaca fino al 1848, e che furono in seguito soppressi, menzionando pure l'assimilazione di questi gradi ai gradi esistenti.

Per eseguire il lavoro, la commissione si appoggiò agli stati delle paghe che le vennero rimessi dal comando in capo del dipartimento a cui furono spediti dal ministero, e per delucidazioni e schiarimenti si servì delle conoscenze di alcuni dei membri stessi della commissione e di uffiziali che lasciarono da breve tempo il servizio austriaco per prendere quello italiano.

Data così un'idea sommaria del modo di procedere della commissione, si passerà a segnare categoria per categoria le corrispondenze di grado, accennando in seguito alle categorie in cui nacquero dubbi, i criteri particolareggiati che valsero a guidare la commissione, nonchè le differenze fra l'austriaca marina attuale e quella del 1848.

STATO MAGGIORE GENERALE DELLA MARINA.

(Denominazione austriaca) AMMIRAGLIATO.

Gradi austriaci.	*Gradi italiani.*
Vice ammiraglio	Vice ammiraglio
Contr'ammiraglio { di 1ª classe, di 2ª »	Contr'ammiraglio
Capitano di vascello (classe unica)	Capitano di vascello { 1ª classe, 2ª »
Capitano di fregata { 1ª classe, 2ª »	Capitano di fregata { 1ª classe, 2ª »
Luogotenente di vascello { 1ª classe, 2ª »	Luogotenente di vascello { 1ª classe, 2ª »
Alfiere di vascello	Sottotenente di vascello
Cadetto di marina	Guardia marina di 1ª classe
Allievo di marina	Guardia marina di 2ª »

Il grado di contr'ammiraglio nell'austriaca marina è suddiviso in due classi. Ma osservandosi che in generale nei gradi militari propriamente detti la classe non fa grado, e che d'altra parte questa suddivisione è posteriore al 1848, ossia alla separazione delle due marine, la commissione ha ritenuto di poter equiparare le due classi austriache alla nostra unica di contr'ammiraglio.

Simile criterio valse alla parificazione dell'unica classe di capitano di vascello nella marina austriaca alle due classi di capitano di vascello della nostra marina, tanto più che in questo caso si sapeva che presso di noi nel collocamento a riposo queste due classi sono trattate egualmente.

Il *cadetto di marina* della marina austriaca fu equiparato al nostro guardia marina di 1ª classe, quantunque nella prima non sia assimilato ad uffiziale come nella nostra. Ma tanto i cadetti dell'austriaca quanto i guardia marina dell'italiana marina hanno le medesime attribuzioni ed eseguiscono lo stesso servizio; inoltre nella marina austriaca il cadetto quantunque non assimilato, però per regolamento deve essere considerato come uffiziale da tutti i sott'uffiziali della bassa-forza suoi dipendenti, talchè la commissione credette essere nel vero parificandolo ai nostri guardia marina di 1ª classe.

Considerando ora la marina austriaca prima del 1848, si riscontra che esistevano questi gradi in più degli attuali:

Capitano di corvetta,
Tenente di fregata,
Alfiere di fregata.

Il grado di capitano di corvetta corrispondeva perfettamente al grado di capitano di corvetta dell'antica marina sarda, ed allora nella marina austriaca, come nella sarda, non esisteva che una sola classe di capitano di fregata.

È quindi evidente che nella prima marina come nella seconda, il grado soppresso sia stato rimpiazzato dalla seconda classe del grado di capitano di fregata.

Così pure non esisteva che una sola classe di luogotenenti di vascello, ma fra questi e l'alfiere di vascello vi era il tenente di fregata, il quale venne sostituito nella marina austriaca dalla 2ª classe del grado di tenente di vascello.

Considerando che il tenente di fregata corrispondeva a capitano nell'esercito al pari di tenente di vascello e che la differenza fra questo e quello era precisamente la differenza che esiste attualmente fra le due classi dell'istesso grado, benchè allora costituissero due gradi separati, però nella sola marina, mentre in paragone coll'esercito il tenente di vascello ed il tenente di fregata avevano la stessa corrispondenza col capitano tanto che in competenza fra un tenente di fregata e un capitano dell'esercito era la sola anzianità quella che decideva la preminenza, come competendo un tenente di vascello con un capitano era pure la sola anzianità quella che dava la preminenza, così è giusto e ragionevole che si parifichino gli antichi tenenti di fregata agli attuali tenenti di vascello di 2ª classe.

Inquanto agli alfieri di fregata, non si può trovare corrispondente grado in nessuna delle due marine attuali. Però se si considera che questo alfiere di fregata era un uffiziale di vascello effettivo, in conseguenza di più, non solo del cadetto di marina austriaco, ma pure del nostro guardia marina di 1ª classe che è sottotenente nell'esercito, così parrebbe giusto assimilarlo ad un sottotenente di vascello di 2ª classe se esistesse questa classificazione fra i sottotenenti di vascello della marina italiana.

AUDITORATO.

Questo corpo speciale di giustizia militare non ha il suo consimile nella marina italiana. Però dalle paghe dei differenti gradi dell'auditorato, si vede che devono essere considerati colla istessa gerarchia del nome indicativo del loro grado dell'esercito, per cui si possono giustamente parificare così:

Grado austriaco.	*Grado italiano.*
Maggiore uditore	Maggiore fanteria marina
Capitano uditore { di 1ª classe / di 2ª »	Capitano fanteria marina { di 1ª classe / di 2ª »
Primi tenenti uditori	Luogotenente di fanteria marina

ISTITUTO IDROGRAFICO.

Non esiste simile categoria nella nostra marina, essendo degli uffiziali di vascello presi dal corpo dello stato maggiore generale che adempiscono alle mansioni di cui è incaricato l'istituto idrografico austriaco.

D'altra parte non si può col criterio del paragone delle paghe formarsi un giusto ragionamento per la parifica dei gradi, giacchè evidentemente in questa categoria le paghe sono alterate in più per la specialità degli scienziati che coprono i posti, nonchè per la specialità del servizio, e quindi la commissione non ha creduto di potere stabilire la parificazione dei gradi.

ECCLESIASTICI.

Grado austriaco.		*Grado italiano*
Ecclesiastico superiore		(Non esiste)
Cappellani	di 1ª classe di 2ª „ di 3ª „	Cappellani di 1ª categoria

La commissione ha creduto giusto di equiparare le tre classi degli ecclesiastici austriaci alla categoria dei nostri cappellani, perchè s'imbarcavano sempre, e la divisione in tre classi non era che per aumentare la paga a seconda degli anni di servizio.

SANITARI.

Grado austriaco.		*Grado italiano.*	
Dottore superiore		Medico ispettore	
Dottore capo		Medico capo di dipartimento	
Dottore di vascello		Medico di vascello	
Dottore di fregata		Medico di fregata	di 1ª classe di 2ª „
Chirurgo	di 1ª classe di 2ª „	(Non esiste grado corrispondente nella marina italiana)	

La commissione non ha dati sufficienti per dire cosa possono essere questi due ultimi gradi della gerarchia dei sanitari.

È bene di porre in avvertenza che non si deve confondere queste due classi di chirurghi attualmente esistenti nella marina austriaca col corpo dei chirurghi che esisteva fino al 1848, perchè i membri del corpo sanitario di allora, invece di chiamarsi dottori, si chiamavano chirurghi.

FANTERIA DI MARINA.

Grado austriaco.		*Grado italiano.*	
Generale		Maggior generale dell'esercito	
Colonnello		Colonnello	
Tenente colonnello		Tenente colonnello	
Maggiore		Maggiore	
Capitano	di 1ª classe di 2ª „	Capitano	di 1ª classe di 2ª „
Primo tenente		Luogotenente	
Tenente	di 1ª classe di 2ª „	Sottotenente	

Su questa parificazione non può sorgere dubbio, sapendosi notoriamente che i primi tenenti dell'esercito austriaco corrispondono precisamente ai luogotenenti nel nostro esercito e che il primo grado ascendente è denominato tenente.

ARTIGLIERIA DI MARINA.

Non esiste nella marina italiana un corpo costituito sopra le basi dell'artiglieria di marina austriaca. Quello dei marinari cannonieri non si potrebbe paragonare, perchè non è diretto dai suoi uffiziali, ma invece dagli stessi uffiziali di vascello. Però considerando che nell'artiglieria di marina austriaca le paghe degli uffiziali sono uguali grado per grado a quelli corrispondente della fanteria marina, così si può stabilire la seguente parificazione:

Grado austriaco.		*Grado italiano.*	
Colonnello d'artiglieria marina		Colonnello fanteria marina	
Tenente colonnello		Luogotenente colonnello	
Maggiore		Maggiore	
Capitano	di 1ª classe	Capitano	di 1ª classe
	di 2ª "		di 2ª "
Primo tenente		Luogotenente	
Tenenti	di 1ª classe	Sottotenenti	
	di 2ª "		

MACCHINISTI.

Grado austriaco.		*Grado italiano.*	
Ispettore delle macchine		(Non esiste)	
Ingegnere capo		Capo meccanico	
Ingegnere	di 1ª classe	Meccanico	di 1ª classe
			di 2ª "
	di 2ª "	Primo capo macchinista	
Capo officina superiore			
Capo officina	di 1ª classe	Secondo capo macchinista	
	di 2ª "		
Maestro	di 1ª classe	Meccanico	di 1ª classe
			di 2ª "
	di 2ª "	Primo capo macchinista	
Sotto maestri	di 1ª classe	Secondi capi macchinisti	
	di 2ª "		
	di 3ª "		

Nella marina italiana non esiste il grado di ispettore delle macchine, giacchè dall'alto, la gerarchia dell'uffizialità del corpo dei meccanici non principia che dal capo meccanico che ha grado simile a maggiore, le attribuzioni di ispettore delle macchine sono concentrate nei direttori delle costruzioni navali. Consta alla commissione che nella marina austriaca l'ispettore delle macchine ha grado di tenente colonnello, perciò sembrerebbe giusto che, ove se ne presentasse il caso, un ispettore delle macchine fosse trattato egualmente di un tenente colonnello di fanteria marina, ovvero di ingegnere navale di 1ª classe.

Gli altri gradi si sono parificati a norma delle loro attribuzioni.

La classificazione dei capi officina, dei maestri e sotto maestri, è stata fatta desumendola dal paragone delle loro paghe con quelle degl'ingegneri, essendo la sola differenza che esista

fra le due denominazioni che gli uni sono naviganti e gli altri dirigono le macchine delle officine negli arsenali, epperò non sono da confondersi coi nostri capi d'officina e maestri di arsenale.

COSTRUZIONI TERRESTRI.

Nella marina italiana le mansioni di questo corpo sono devolute ad uffiziali del genio militare, temporaneamente dipendenti dall'amministrazione della marina. Non si può adunque trovare la parificazione di grado richiesta, tanto più che nella marina austriaca è un corpo civile e non militare. Però formandosi un criterio dal paragone delle paghe si può stabilire il seguente parallelo:

Grado austriaco	*Grado italiano*
Ispettore	Colonnello di fanteria marina
Capo ingegnere	Tenente colonnello
Ingegnere di 1ª classe	Maggiore
" di 2ª classe	Capitano
" di 3ª classe	Sottotenente

COSTRUZIONI NAVALI.

Grado austriaco	*Grado italiano*
Ispettore	Ispettore
Capo ingegnere	Direttore delle costruzioni
Ingegnere di 1ª classe	Ingegnere di { 1ª classe, 2ª classe
" di 2ª classe	Sotto ingegnere { 1ª classe, 2ª classe
" di 3ª classe	Sotto ingegnere di 3ª classe
Allievi ingegneri	Allievi ingegneri
Capo cantiere superiore	Sotto ingegneri di { 1ª classe, 2ª classe
Capo cantiere di { 1ª classe, 2ª classe	Sotto ingegnere di 3ª classe

Questo paragone è fatto confrontando fra loro le paghe dei differenti gradi nelle due marine. Però da schiarimenti avuti risulta che la gerarchia del corpo del genio navale nella marina austriaca deve essere stabilita nel modo seguente:

Ispettore	Colonnello
Ingegnere capo	Maggiore
Ingegnere di 1ª classe	Capitano
Ingegnere di 2ª classe	Tenente
Ingegnere di 3ª classe	Sottotenente
Capo cantiere superiore	Luogotenente
Capo cantiere di { 1ª classe, 2ª classe	Sottotenente

Sarà bene di fare osservare che nella marina austriaca fin al 1848, il corpo delle costruzioni navali era costituito militarmente, e gli uffiziali invece di avere la denominazione attuale avevano il nome del loro grado come nell'artiglieria. Erano però tutti uffiziali inferiori e non vi era che un solo uffiziale superiore che era il capo del corpo e che poteva avere il grado fino a colonnello.

Grado austriaco	*Grado italiano*
Intendente generale	Non esiste il grado
Capo commissario di 1ª classe	Commissario generale
Capo commissario di 2ª classe	Commissario di 1ª classe
Commissario di guerra	Non esiste
Commissario aggiunto di 1ª classe	Sotto-commissario di 1ª classe
Commissario aggiunto di 2ª classe	Sotto-commissario di 2ª classe
Accessista	Sotto-commissario aggiunto
Praticante giurato con *adjutum*	Scrivano

Nella marina austriaca le attribuzioni complesse che sono devolute al corpo del commissariato italiano sono suddivise nei due corpi chiamati del commissariato e dell'amministrativo, cosicchè per potere stabilire una equa parificazione si devono paragonare i differenti gradi dei due corpi austriaci coi gradi dell'unico nostro corpo del commissariato.

La commissione trasse le norme di questo criterio dalle istruzioni per regolare il servizio dell'imperiale e regia marina in data del 19 marzo 1824, epperciò si ha la seguente tabella di parificazione:

AMMINISTRAZIONE

AUSTRIACA (Commissariato)			ITALIANA	
COMMISSARI	AMMINISTRATORI	AMMINIST. AL 1848	COMMISSARI	CONTABILI
Intendente generale	»	»	»	»
Capo Commissario di 1ª classe	»	Intendente in capo	Commissario generale	»
Capo Commissario di 2ª classe	Intendente dirigente l'Arsenale	Intendente	Commissario	Contabile principale Contab. di 1ª cl.
Commiss. di guerra	Intendente d'Arsenale Quartier mastro pagatore Intendente boschivo	Sotto Intendente	»	»
Commiss. aggiunto di 1ª classe	Uffiziale amminist. di 1ª classe	Amministrat. di magazzino	Sotto Commiss.	Contab. di 2ª cl.
Commiss. aggiunto di 2ª classe	Uffiziale amminist. di 2ª classe	Aggiunto ragionato di 1ª classe		Aiutante contabile di 1ª cl.
Accessista	Uffiziale amminist. di 3ª classe			
	Id. id. 4ª classe Id. id. 5ª classe	Aggiunto ragionato di 2ª classe Assistente di magazzino	Sotto Commiss. aggiunti	Aiutante contab. di 2ª e 3ª cl.
Praticante giurato con *adjutum*		Praticante giurato con *adjutum*	Scrivano	Assistente di magazzino

Si osserva che l'ultimo grado del commissariato austriaco prima del 1848 era furiere, che non bisogna confondere coi nostri furieri d'amministrazione.

Nella marina attuale non vi sarebbe grado a cui poterlo paragonare e si potrebbe considerare nel corpo del commissariato, come cadetto nel corpo della marina.

BASSA-FORZA.

Eseguito così il lavoro per gli uffiziali ed assimilati si passò ad eseguirlo per la bassa-forza. Qui non occorsero gravi discussioni essendo la cosa assai facile ed i nomi corrispondendo quasi tutti agli analoghi in italiano. Ove qualche osservazione sorgesse, si troverà di fronte al rispettivo grado, e facendo il quadro come per gli uffiziali proseguiremo nella bassa-forza.

CORPO DELLA MARINA.

Grado austriaco.	*Grado italiano.*
Nostromo di { 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe }	Nocchiere di { 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe }
Piloto di { 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe }	Non vi è corrispondente, ma considerando la sua paga corrisponde a nocchiere di 1ª classe.
Capo timoniere	Capo di timoneria di { 1ª classe, 2ª classe } Non esiste nel nostro corpo reale equipaggi grado di sott'uffiziale simile a questo: però se si osserva la paga uguale a quella del nostromo di terza classe, si può con giustizia parificarlo ai nostri nocchieri di terza classe.
Guardiano	Secondo nocchiere
Timoniere di { 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe }	Non esiste nel nostro corpo reale equipaggi grado di bass'uffiziale simile a questi della marina austriaca, i quali sono deputati specialmente al maneggio della ruota del timone. Però osservando che il timoniere di prima classe ha paga uguale a quella del guardiano, quello di seconda ha paga uguale a quella del quartier mastro che è equiparato al nostro timoniere come si vedrà più sotto, ed il timoniere di terza la paga del gabbiere che similmente è paragonato al caporale, così sembra logico stabilire la seguente gerarchia: Timoniere di { 1ª classe. 2º Nocchiere; 2ª classe. Timoniere; 3ª classe. Caporale }
Quartier mastro	Timoniere. Si è stabilita questa parificazione perchè ha nella nostra marina le stesse attribuzioni del timoniere.

Gabbiere	Nella nostra marina non esiste questo grado. Il marinaro di prima è promosso immediatamente a timoniere, cioè da comune a caporale maggiore, mentre nella marina austriaca è promosso a gabbiere, essendo quindi il gabbiere il grado intermedio fra marinaro e quartier mastro, è logico che si paragoni al caporale semplice.
Marinari di { 1ª classe 2ª classe 3ª classe	Marinari di { 1ª classe 2ª classe 3ª classe
Mozzi	Novizi
ARTIGLIERIA	CANNONIERI
Capo pezzo superiore Id. Id. di 2ª classe	Capo cannoniere { di 2ª classe di 3ª classe
Sotto capo pezzo	2° Capo cannoniere
Quartier mastro cannoniere	Caporale cannoniere
Gabbiere cannoniere	Ha corrispondenza di grado col caporale dell'esercito.
Marinaro { 1ª classe 2ª classe	Marinaro cannoniere di { 1ª classe 2ª classe
Munizioniere	Questo grado non esiste nella marina italiana. Era il grado che si dava a chi si iniziava nella carriera dell'artiglieria di marina ed era superiore a tutti i bass'uffiziali del corpo. Erano soli che per diritto venivano promossi uffiziali d'artiglieria.
Aiutante di macchina di { 1ª classe 2ª classe	Non si può trovare grado analogo nella nostra marina, ma per analogia a quanto venne praticato sin qui, si può assimilare al caporale.
Fuochisti di { 1ª classe 2ª classe	Marinaro fuochista di { 1ª classe 2ª classe
Garzoni di { 1ª classe 2ª classe	Questi giovani erano quelli che si iniziavano alla pratica ed alla teoria del maneggio delle macchine e si possono benissimo paragonare ai nostri allievi macchinisti.

Tutta questa parificazione dei gradi della bassa-forza dell'artiglieria, è stata formulata dietro informazioni private assunte da uffiziali che lasciarono testè il servizio austriaco, e la commissione ha ragione di aver fiducia in tali informazioni.

FANTERIA DI MARINA.

Grado austriaco.	*Grado italiano.*
Sergente	Sergente
Caporale	Caporale maggiore
Decano	Caporale
Soldato	Soldato

USCIERI.

Questo corpo speciale non esiste presso di noi; quantunque esistano individui rivestiti di questi titoli, pure non possono paragonarsi agli uscieri austriaci, non avendo ugual paga nè uguali attribuzioni.

Gli aiutanti operai di 1ª 2ª 3ª e 4ª classe, i garzoni di 1ª e 2ª classe, velai, facchini di 1ª e 2ª classe ed i marinari civili della marina austriaca, non furono equiparati dalla commissione a nessuna delle classi della marina attuale italiana, perchè malgrado che alcuni di essi dopo certo tempo acquistino certi diritti, pure non erano che operai avventizzi.

A corredo del suo lavoro, la commissione crede utile dover aggiungere due quadri simili allo specchio A del regolamento di disciplina nei quali a vista d'occhio si possa immediatamente riconoscere il confronto dei gradi fra quelli della marina austriaca e quella italiana, ed in pari tempo l'assimilazione di questi coi gradi della fanteria marina.

La Commissione

Il tenente di vascello V. Foscolo — *Il capitano di fregata* G. Tilling — *Il capitano di vascello* A. Gogola

Il capitano di vascello V. Zambelli — *Il capitano di vascello* C. Jauch

Il luogotenente di vascello, Segretario F. Mannati

Il capitano di vascello, Presidente A. Di Clavesana.

Commissione per la parificazione dei gradi fra le due marine austriaca ed italiana. — Appendice alla relazione per la parificazione dei gradi tra la marina austriaca e l'italiana.

24 *giugno* 1868.

La commissione incaricata della parificazione dei gradi fra la marina austriaca ed italiana si radunava dietro la lettera del comando in capo del 3° dipartimento in data del 24 giugno 1868, N° 4545, per rispondere a due quesiti del ministero riguardo alla corrispondenza di grado del 1° medico dell'I. R. marina austriaca e di aggiunto amministrativo nella stessa marina con quelli d'uguale categoria della marina italiana. Seguendo i medesimi criteri svolti nella relazione inviata al ministero la commissione ha creduto dover stabilire la seguente parificazione.

Primo medico	Medico di fregata
Aggiunto d'amministrazione	Sotto commissario

In considerazione poi che per avventura potessero sorgere nuovi dubbi intorno alla parificazione dei gradi dei medici di marina austriaca del 1848, con quelli dell'attuale, la commissione crede di dover aggiungere la seguente tabella che spiegherà meglio le parole della relazione che hanno tratto a questa categoria di uffiziali.

Medico superiore di marina	Medico capo di dipartimento
Primo chirurgo o primo medico	Medico di fregata
Secondo chirurgo o secondo medico	Medico di corvetta di 1ª classe
Assistente chirurgo	Medico di corvetta di 2ª classe
Aggiunto di amministrazione di 1ª classe od amministratore di magazzino	Sotto commissario
Aggiunto di amministrazione di 1ª classe od aggiunto ragionato di 2ª classe	Sotto commissario aggiunto di 1ª classe
Assistente di amministrazione	Sotto commissario aggiunto di 2ª classe

La Commissione

Il capitano di vascello C. Jauch — *Il capitano di vascello* V. Zambelli — *Il capitano di vascello* A. Gogola

Il capitano di fregata Tillino — *Il luogotenente di vascello* Foscolo

Il luogotenente di vascello, Segretario F. Mannati

L'aiutante generale, Presidente A. Di Clavesana

Oggi dieciotto ottobre 1869 in una delle sale del commissariato generale di marina.

Radunata la commissione di cui nell'ordine del giorno del comando in capo 15 volgente, N° 288, è composta come segue:

Commissario generale	sig. Simion uff. Alessandro	Presidente
Commissario di 1ª classe	» Felice cav. Giuseppe	Membri
Contabile principale	» Casiccia Gaetano	
Luogot. di vascello di 1ª classe	» Persano Ernesto	
Sotto comm. di 1ª classe	» Zuccoli Giuseppe	
Sotto comm. di 1ª classe	» Brizzi Uberto	Segretario

Allo scopo di determinare a qual grado corrisponda nella R. marina italiana quello di assistente di amministrazione provvisorio nell'I. R. marina austriaca nel 1848, ha presa la seguente deliberazione:

Considerato che per quante premure siasi data la commissione per rintracciare un organico di quella epoca della predetta marina sono queste riuscite vane;

Considerato che con decreto 14 aprile 1848, N° 2509-470, del governo provvisorio della Repubblica veneta col quale veniva riorganizzato il personale amministrativo della marina, fu determinato che i commessi di 2ª classe venissero sostituiti ai già assistenti di amministrazione, grado infimo dell'antica organizzazione austriaca;

Consultato l'ordinamento dell'I. R. marina austriaca del 1864 e visto che nel medesimo si stabilisce come grado infimo l'accessista di 1ª e 2ª classe il quale per informazioni avute dalla commissione sostituì l'antico assistente d'amministrazione:

Considerato che colla *rejudicata* dell'attuale sotto commissario di 1ª classe signor Zuccoli il quale in base al trattato di Zurigo fu da accessista della imperiale marina austriaca classificato a scrivano nella marina sarda si ha già la prova che il grado di accessista e per conseguenza quello di assistente d'amministrazione fu ritenuto corrispondere a quello di scrivano;

Considerato che la designazione di assistente provvisorio per informazioni assunte non stava ad indicare altro che l'impiegato in eccedenza alla forza organica del grado di assistente;

Delibera:

Che debba ritenersi l'assistente di amministrazione provvisorio dell'imperiale marina austriaca del 1848 corrispondere allo scrivano del commissariato di marina od all'assistente di magazzeno nel personale contabile.

La Commissione

Il sotto commissario di 1ª classe
G. Zoccoli

Il sotto commissario di amministrazione
A. Brizzi

Il luogotenente di vascello di 1ª classe
E. Persano

Il commissario di 1ª classe
G. Felice

Il contabile principale
G. Casiccia

Il commissario generale
A. Simion.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

AMMOGLIATI. — Obbligo di assicurare la rendita (canzione di matrimonio), § 8. Pag. 22
ANNI di servizio. — Il soldo di ritiro per anzianità dagli uffiziali si acqnista dopo 25 anni di effettivo servizio, art. 11 . . . . » 2
Dagli uffiziali del genio marittimo, d'amministrazione e di sanità dopo 30 anni di servizio, art. 15 . . . . » 2
Lo stesso pei maestri di scienze ed arti . . . . . . » 3
ARSENALE marittimo (Operai di). — V. Operai.
ARTIGLIERIA di marina. — Le disposizioni pel soldi di ritiro delle truppe di terra sono applicabili agli uffiziali, sott'uffiziali e soldati d'artiglieria di marina. — Se uno di essi avrà sei anni di navigazione sopra vascelli dello Stato sarà trattato come marinaro militare, art. 19 . . . . » 3
ASSIMILAZIONE. — Il personale delle capitanerie di porto venete è assimilato a quello delle reali capitanerie di porto . . . . » 32
Delle cariche nell'I. R. marina da guerra coll'armata di terra.— V. Tabella.

B

BASI per la commisurazione del trattamento di riposo a favore dei lavoranti d'arsenale. — Sono il grado, il servizio e l'età, § 7 . . . . » 26
BASTAZZI (facchini). — Non sono capaci di trattamento di riposo, § 3 . » 25

C

CALCOLO del tempo di servizio degli operai d'arsenale marittimo. — Gli anni di noviziato non possono contarsi . . . . » 12
Il tempo impiegato da operai stabili a lavori d'impresa sotto la direzione dell'arsenale è calcolato come tempo di servizio . . . . . » 12
CAMPAGNA. — Di un militare rimasto ferito o posto fuori servizio è valutata per intiero ancorchè non sia terminata . . . . » 1

CAMPAGNA. — Per la campagna s'intende un anno di servizio a bordo, art. 6. — Sopra mare in tempo di guerra è contata per un tempo doppio della sua durata . . . . Pag. 1
In tempo di pace è contata per una metà di più della sua durata, art. 6 » 1
Di guerra del 1866 — va calcolata per un anno di più nella liquidazione della pensione per tutti coloro che vi presero parte . . . . » 29
CAMPAGNE. — Pel soldo di ritiro per anzianità di servizio si valutano dopo 25 anni di effettivo servizio art. 11 . . . . » 2
CAPITANERIE di porto venete. — Il personale relativo è assimilato a quello delle reali capitanerie di porto . . . . » 32
CAUZIONE di matrimonio. — Rendita occorrente . . . . . . » 21
CITTADINI delle provincie di Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal governo austriaco dal 1858 al 1866 inclusivo. — Decreto relativo . . . . » 31
COMMISSIONE di superarbitrio. — Da chi e come è composta, § 3 . . . » 12
Per l'applicazione della legge 5 marzo 1868 relativa ai militari ed assimilati della marina austriaca privati d'impiego per causa politica » 32
Per la parificazione dei gradi tra la marina italiana e l'austriaca. — Relazione . . . . » 70
COMPETENZE di sovvenimento per i capi-mastri, mastri e sotto-mastri d'arsenale. — Sono regolate come per i servi d'armata e di marina . . . » 13
Per gli aiutanti mastri e operai. — Sono regolate sulla somma complessiva degli anni di servizio e di età . . . . » 13
D'individui colpiti da disgrazia in servizio. — Come sono da determinarsi » 13
Di sovvenimento per gl'individui colpiti da disgrazia ha luogo si trovino essi da poco o da molto tempo in carica . . . . . . » 13
Di sovvenimento alle vedove d'operai . . . . » 14
Di riposo dei generali, ufficiali di stato maggiore e superiori, parti militari ed impiegati militari, sotto-parti militari ed inservienti d'armata. — Trattamento loro dovuto . . . . » 17
Per li mastri lavoranti e lavoranti d'arsenale per anzianità, incapacità a servire, o per licenziamento dal servizio . . . . . . » 27
Per taluni individui di bassa-forza del corpo dei marinari nel 1834. — V. Tabella relativa . . . . » 33
COMPROMESSI politici per gli avvenimenti del 1848 riammessi in servizio provvisorio dal governo austriaco. — Trattamento loro dovuto . . . » 10
I militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova già al servizio del governo austriaco sono reintegrati nel grado ed impiego perduti . » 31-32
CUCITRICI di vele. = V. Operai d'arsenale o lavoranti.

D

DECRETO sovrano sullo pensioni di ritiro e di riforma degli ufficiali ed impiegati militari e civili di marina . . . . » 1
DIRITTI a sovvenimento. — Ad un individuo già impiegato stabile nominato provvisoriamente a una carica superiore od inferiore gli restano riservati tutti

i diritti a sovvenimento acquisiti nella sua carriera di servizio precedente . . . . Pag. 12
DOCUMENTI occorrenti per ottenere il soldo di ritiro (art. 25) . . . . » 3
Per conseguire pensione o provvigione . . . . » 15-29

E

ETA' — Per ottenere il soldo di ritiro possono valutarsi i servigi dall'età di 16 anni. — Eccezioni . . . . » 1
Normale. — Pei figli maschi capaci di pensione è fissata ad anni 20. — Se di provvigione ad anni 14 . . . . » 14
Per le figlie ad anni 18, se capaci di pensione; ad anni 12, se di provvigione (§ 15) . . . . » 14-28

F

FACCHINI. — V. Operai e bastazzi.
FATTORINI. — V. Lavoranti.
FERITE. — Quali sono quelle che danno diritto al soldo di ritiro, come regolato questo (art. 21) . . . . » 3
Quando si acquista il diritto al minimo ed al massimo . . . . » 3
FERITI in servizio. — V. Servizio o lavoranti.

G

GENIO marittimo. — V. Uffiziali.
GOVERNO italiano . . . . » 1
Austriaco . . . . » 10
Del regno d'Italia . . . . » 31
GRATIFICAZIONE ad individui dell'arsenale marittimo non aventi titolo a provvigione nel caso d'incapacità al servizio, o di licenziamento. — Misura della medesima . . . . » 13-27
Alle vedove d'individui non aventi titolo a provvigione (§ 13) . » 14-28
Ad una vedova che passa a seconde nozze . . . . . . » 14-28
Ad orfani di madre e di padre morto senza diritto a provvigione compete un trimestre delle competenze del padre . . . . . . » 15-28
GUARDIE notturne d'arsenale. — Come trattate (§ 13) . . . . . » 16

I

IDONEITA' a sovvenimento d'individui feriti in servizio d'arsenale marittimo . Pag. 12
IMPIEGATI della marina non militari se riformati trattamento loro dovuto (art. 31) „ 4
Militari. — Trattamento di riposo loro dovuto. — V. Competenze.
D'arsenale marittimo provvisorio. — Come trattati. — V. Diritto a sovvenimento.
Che colla cessazione del governo italiano passarono in servizio del governo austriaco. — Come sia da calcolarsi il servizio di mare in tempo di guerra . . . . „ 10
Di marina. — Compromessi politici del 1848, riassunti in servizio provvisorio dal governo austriaco. — Trattamento loro . . . . „ 10
Al servizio di porto e della sanità marittima. — Come trattati per la pensione . . . . „ 10
Di marina, debbono ottenere il permesso al matrimonio . . . . „ 20
Autorità competenti a concederli . . . . „ 10
Rendite occorrenti per conseguire il permesso al matrimonio . . „ 21
Tecnici di marina. — conseguono la pensione commisurata sugli anni di servizio, e sulla classe delle diete cui appartengono. — Dopo 40 anni di servizio pensione loro spettante . . . . „ 30
Nel ramo di costruzione delle navi e delle macchine. — Pensione come i tecnici . . . . „ 30
IMPIEGO stabile. — Chi siano gli operai d'arsenale marittimo che devonsi ritenere in impiego stabile . . . . „ 11
Quali sono quelli che non sono ritenuti tali . . . . . . „ 11
IMPRESA. — Il tempo impiegato nei lavori d'impresa da impiegati stabili è utile in pensione . . . . „ 12
INCAPACITA' al servizio. — Quando dà luogo a gratificazione . . . . „ 11-12-13
INFERMITA'. — V. Soldo di ritiro.
INSERVIENTI d'armata. — Trattamento di riposo loro dovuto. — V. Competenze e regolamento delle competenze per l'armata di terra.
INTERRUZIONE di servizio per gli operai d'arsenale, come e quando valutato il tempo relativo . . . . „ 12
Il tempo passato in permesso, in licenza od in caso di malattia constatata non dà luogo a diminuzione di tempo di servizio . . . . „ 12
INVALIDI nello stato patentale o di riserva. — Debbono riportare l'adesione al matrimonio per parte dell'autorità competente, § 34 . . . . „ 24
Le spose loro non acquistano alcun diritto a sussistenza o provvedimento militare . . . . „ 24
Militari. — Come quelli nello stato patentale.
ISOLATI nella marina austriaca sono: — Gli uffiziali di vascello, i cadetti, gli allievi, i cappellani, gli uditori, i medici, gl'impiegati d'amministrazione, gli uffiziali d'amministrazione, tecnici, di piazza, i profossi ed i servi di marina . . . . „ 32

L

LAVORANTI d'arsenale di marina. — Normale per le competenze di trattamento di riposo . . . . Pag. 25
Capi-mastri, mastri e sotto-mastri, competenze loro . . . . » 25
Condizioni generali per le altre categorie di lavoranti per conseguire un trattamento a carico dello Stato, § 2 . . . . » 25
Per conseguire il trattamento di riposo i lavoranti debbono essere stati nominati lavoranti d'arsenale. — Avere prestato un servizio non minore di 10 anni. — Essere incapaci di servire, § 2 . . . . . » 25
I bastazzi (facchini), i marinari di porto, i fattorini, le cucitrici di vele, i lavoranti provvisori (temporanei) non sono capaci di trattamento, § 3 » 25
La commisurazione del trattamento di riposo si regola secondo il grado, il periodo di servizio e l'età, § 7 . . . . » 26
La competenza di trattamento per li mastri lavoranti e lavoranti è regolata secondo gli anni di servizio e di età, § 8 . . . . . . » 27
Come regolato il trattamento degl'individui rimasti inabili al lavoro per infortuni in servizio, § 9 . . . . » 27
Gratificazione a quelli non capaci di provvigione in caso d'inabilità o di licenziamento dal servizio per riduzione di personale, § 10 . . » 27
Trattamento delle loro vedove e figli . . . . . . » 27-28
Come viene valutato il servizio loro caso che da un servizio dello Stato o da un corpo di truppa passassero immediatamente nel personale dei lavoranti, § 4 . . . . » 26
Gli anni di ammaestramento non sono calcolati come utile servizio . » 26
Il servizio prestato dai lavoranti a Ruolo presso imprese è utile . » 26
Se un lavorante capace di trattamento venisse licenziato dal servizio per riduzione di personale senza gratificazione, ed indi riassunto in servizio gli viene calcolato il precedente servizio . . . . » 26
Il servizio prestato in tempo di guerra va calcolato il doppio . » 26
V. OPERAI D'ARSENALE.
Civili d'arsenale. — Sono trattati in base all'ordinanza 6 aprile 1866, art. 3° » 30
LEGGI (Pubblicazione delle) nelle provincie della Venezia e di Mantova, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali. — Sull'avanzamento. — Sulla leva » 31
Sui compromessi politici . . . . » 31
LICENZIAMENTO dal servizio d'operai d'arsenale marittimo. — V. SERVIZIO.
LIMITAZIONE di matrimonio di 1ª classe. — Eccezioni, §§ 26, 27 . . » 23

M

MAESTRANZA d'arsenale marittimo (Operai di). — Come trattati . . » 11
MAESTRI di scienze ed arti — Come determinato il minimo ed il massimo del loro soldo di ritiro . . . . » 3

MARINA di guerra. — Si applicano le normali di pensione vigenti per l'armata di terra . . . . Pag. 30
Gl'impiegati tecnici, e quelli nel ramo di costruzione delle navi, macchine, ecc., conseguono la pensione commisurata secondo gli anni di servizio e la classe delle diete cui appartengono . . . . » 30
MARINARI di porto. V. OPERAI D'ARSENALE O LAVORANTI.
MASTRI capi, mastri e sotto mastri d'arsenale. — V. LAVORANTI.
MATRIMONI. — Autorità o capi competenti a concedere il relativo permesso. » 18
Degli individui di truppa dal grado di sergente in giù. — Classe dei medesimi § 25 . . . . » 23
Si distinguono in due classi di 1ª e 2ª . . . . » 23
Limitazione } . . . . » 23
Eccezioni . }
Di 2ª classe non soggiacciono a limitazione . . . . » 24
Trasferimento d'individui di truppa ammogliati dalla seconda alla prima classe come si opera, § 29 . . . . » 24
D'individui in permesso, § 30 . . . . » 24
D'inservienti, § 31 . . . . » 24
D'individui di riserva, § 32 . . . . » 24
D'impiegati e d'inservienti che provengono dal servizio civile. — Quando hanno d'uopo del permesso, § 33 . . . . » 24
D'invalidi nello stato patentale o di riserva debbono riportare l'adesione dell'autorità competente, e la prova che il matrimonio migliora la loro condizione, § 33 . . . . » 24
MAXIMUM. — V. MINIMUM E MAXIMUM.
MILITARI. — Trattamento di riposo loro spettante. — V. COMPETENZE.
Tutti indistintamente debbono ottenere il permesso al matrimonio . » 18
Rendite occorrenti per conseguirlo . . . . » 21-22
Compromessi politici come trattati dal governo italiano . . . . » 31-32
V. COMPROMESSI POLITICI.
MINIMUM e *maximum* come fissato per gli uffiziali del genio marittimo, di amministrazione e di sanità. — Art. 16 . . . . » 2
Pei maestri di scienze ed arti come determinato . . . . . » 3
Della provvigione di una vedova di operaio d'arsenale. — Carant. 6, § 12 » 14
Alla vedova di un capo mastro operaio il *maximum* è fior. 200 }
Di un mastro . . . . » 180 } § 12 » 14-28
Di un sotto mastro . . . . » 150 }
Del sussidio d'educazione sui figli orfani di operai fior. 12. — *Maximum* carant. 6 al giorno, § 15 . . . . » 14-28

N

NAVIGAZIONE sopra bastimenti di commercio. — Come valutato il tempo » 2
NORMALI di pensione per i generali ed ufficiali di stato maggiore superiore » 10
Per la marina da guerra . . . . » 30
Per le competenze di trattamento dei lavoranti d'arsenale di marina » 11-25

NORME per la commisurazione del sovvenimento al personale degli operai d'arsenale marittimo . . . . · Pag. 12
Sui matrimoni nell'I. R. armata di mare . . . . . . » 18
NOVIZIATO. — Nei 10 anni di servizio necessari perchè un operaio abbia diritto al sovvenimento non si comprende il tempo passato come novizio, § 7 » 16

O

OPERAI del corpo meccanico d'arsenale marittimo di Venezia. — Come trattati per la pensione o provvigione . . . . » 10
Di maestranza d'arsenale marittimo. — Come trattati . . . » 11
D'arsenale marittimo. — Possono ottenere sovvenimento:
Se hanno coperto un impiego stabile . .
Servito almeno 10 anni . . . . » 11
Ovvero siano rimasti incapaci a servire . .
Come trattati anteriormente al regolamento 31 dicembre 1857 . » 15
Comuni senza distinzione di graduazione i quali hanno passato il 60 anno di vita ed il 40 di servizio come regolato il rispettivo sovvenimento, § 15 » 16
ORFANI. — Il soccorso agli orfani cessa all'età di 16 anni compiuti . . » 4
D'operai d'arsenale. — Sussidio d'educazione. V. Vedove.
Rimasti superstiti senza madre non collocati e sotto l'età normale hanno la metà delle competenze di sovvenimento della loro madre finchè vi sia un figlio al di sotto dell'età normale, § 16 . . . . . » 14
Di madre e di padre. — Senza diritto a provvigione se al di sotto dell'età normale e non collocati loro competono tre mesi delle competenze del padre . . . . » 15
Di operai d'arsenale. — Come trattati col regolamento vigente prima del 1857 . . . . » 15
V. Vedove.
ORGANIZZAZIONE degli operai del corpo meccanico d'arsenale marittimo in Venezia. — Diritto a pensione e provvigione . . . . . » 10
Del servizio di porto e della sanità marittima. — Trattamento di riposo dei relativi impiegati . . . . » 10

P

PERMESSI di matrimonio. — Autorità competenti a concederli . . . . » 18-19
Norme fondamentali . . . . » 19
Limitazione del numero dei matrimoni . . . . » 20
PERSONALE degli operai d'arsenale marittimo. — Norme per la commisurazione del sovvenimento loro dovuto . . . . » 12
Di maestranza d'arsenale marittimo che ha diritto a sovvenimento . » 11
Condizioni generali per conseguire il sovvenimento . . . . . » 11

PERSONALE degli operai d'arsenale marittimo. — Dell'impiego stabile. Pag. 11
Del calcolo del tempo di servizio . . . . » 12
Dell'incapacità al servizio . . . . » 12
Idoneità a sovvenimento degli individui feriti in servizio . . » 12
Norme per la commisurazione del sovvenimento . . . . . » 12
Competenza di sovvenimento per i capi mastri, sotto mastri e mastri » 13
Idem per gli aiutanti mastri e operai . . . . . . » 13
Competenze degli individui colpiti da disgrazia in servizio . . » 13
Gratificazione agli individui non aventi titolo a provvigione nel caso di incapacità al servizio o di licenziamento . . . . . » 13
PORTO. — V. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI — V. CAPITANERIA DI
PRESCRIZIONI per sovvenimento agli operai d'arsenale non che alle loro vedove ed orfani anteriormente al 1857 . . . . » 16
PROPOSTE di trattamento di pensione o di provvigione. — Debbono comprovare coi voluti documenti tutti gli estremi richiesti dalle norme generali relative, § 17 . . . . » 29
PROSPETTI. — V. TABELLA.
PROVVIGIONE agli individui d'arsenale marittimo diventati incapaci al servizio. — Si regola secondo la carica, il tempo di servizio e l'età . . . » 12-13
Occorre però che l'individuo sia rimasto in carica almeno tre anni. — Eccezioni . . . . » 13
PUBBLICAZIONE nella provincia di Venezia ed in quella di Mantova delle leggi italiane sulle pensioni, sull'avanzamento e sulla leva . . . . » 31

R

RECLUTE. V. CITTADINI.
REGOLAMENTO delle competenze di pensione e di sovvenimento al personale di maestranza d'arsenale marittimo. . . . . » 11
RENDITE (Cauzione di matrimonio). Occorrenti per conseguire il permesso al matrimonio . . . . » 21
Importo delle rendite degli ammiragli e generali pensionati, degli ufficiali dal colonnello in giù, le di cui vedove non hanno diritto a pensione » 21
Per le parti militari ed impiegati militari di marina, § 7 . . . » 22
Obbligo degl'individui ammogliati ad assicurare la rendita, § 8 . » 22
Modo di garantire la rendita, § 9 . . . . » 22
Come si estingue il vincolo di cauzione . . . . . . » 22
RIFORMA (trattamento di)
È fissato alla metà del massimo del ritiro del grado del militare che vi ha diritto, art. 29 . . . . » 4
La dimissione ed il rifiuto di servire privano il militare del trattamento di riforma . . . . » 4
RISERVA. (Invalidi nello stato di) — V. INVALIDI.

S

SANITA' marittima. — V. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTO.
SERVIZIO dei lavoranti d'arsenale come valutato (§ 4°). — Ogni anno di servizio in tempo di guerra di mare sarà valutato pel doppio . . . Pag. 26
L'incapacità a servire è da constatarsi dalla commissione di superarbitrio (§ 5°) . . . . » 26
SERVIZIO DI PORTO. V. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTO.
Della sanità marittima. — V. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTO.
Di terra, sia in attività o non, vien calcolato pel tempo della sua durata, art. 5 . . . . » 1
Si valuta dall'età di 16 anni. — Eccezioni . . . . . . » 1
Nelle Indie orientali e occidentali è contato come le campagne, art. 7 » 2
Il tempo di servizio nel militare di terra, deve essere cumulato col servizio nella marina. — In che proporzione, art. 10 . . . . » 2
Come deve essere provato, art. 20 . . . . » 3
Sopra bastimenti armati in corso. — Come valutato, art. 8.
Sopra i corsari e sopra i bastimenti di commercio non è valutato che dal dì della partenza del bastimento . . . . » 2
Come calcolato il servizio . . . . » 2
Di mare in tempo di guerra. — Come sia da calcolarsi per gl'impiegati che colla cessazione del governo italiano passarono al servizio del governo austriaco . . . . » 10
Prestato sul mare dal personale d'arsenale in guerra. — Ogni anno è calcolato per mesi 18 . . . . » 12
L'incapacità al servizio per un operaio d'arsenale deve essere constatata da una visita medica della commissione di superarbitrio . . . » 12
Come comprovata la idoneità a sovvenimento d'individui feriti in servizio nell'arsenale marittimo . . . . » 12
Gratificazione ad individui incapaci a servire o licenziati . . . . » 13
Provvisorio, quando e come valutato per gli operai d'arsenale . » 12
Come calcolato il tempo di servizio prestato dagli individui addetti all'arsenale marittimo . . . . » 12
Dell'incapacità degli operai al servizio . . . . » 12
SOLDO di ritiro. — Si acquista per anzianità di servizio; per ferite ricevute in guerra per infermità provenienti da ferite o da cause derivanti dal servizio . . . . » 1
Come si perde il diritto al soldo di ritiro . . . . . . » 1
È compatibile con ogni altro trattamento eccetto col soldo di attività (art. 5°) » 1
Gli anni di servizio pel soldo di ritiro possono calcolarsi dall'età di anni 16. — *Eccezione* (art. 4°) . . . . » 1
Per anzianità . . . . » 2
Ogni ufficiale di vascello che lascia il servizio senza ferite od infermità provenienti dal servizio, non può pretendere al soldo di ritiro che dopo 25 anni di effettivo servizio (art. 11) . . . . » 2

SOLDO per anzianità. *Minimum* e *maximum*. -- È fissato il minimo dopo 25 anni di servizio. — Non può essere portato oltre il massimo (art. 13) Pag. 2
È fissato sul grado dell'uffiziale che si ritira (art. 14) . . . . „ 2
Per *mutilazioni* ferite gravi ed infermità causate dal servizio . . „ 3
È determinato dal governo. — È pagato a trimestri sulla cassa invalidi „ 5
SOTTO-PARTI *militari*. — La pensione loro va commisurata sulle normali di pensione per l'armata di terra . . . . „ 30
SOTT'UFFIZIALI del corpo dei marinari e dell'artiglieria di mare che ricevono la paga mensile di fiorini 31 50 ed anche maggiore sono da trattarsi come le sotto-parti militari e gli inservienti d'armata (art. 2°) . . . „ 30
SOVVENIMENTO. — Gli operai d'arsenale marittimo per potere conseguire il sovvenimento è necessario abbiano coperto un'impiego stabile. — Abbiano prestato un servizio di almeno 10 anni. — Siano incapaci a prestare ulteriore servizio . . . . „ 11
Operai d'arsenale marittimo capaci di pensione o sovvenimento. . „ 11
V. Personale di maestranza.
SUSSIDIO. — V. Gratificazione.

T

TABELLA *del soldo di ritiro* per anzianità . . . . „ 6
Per infermità provenienti da ferite o da avvenimenti del servizio . „ 7
Per mutilazioni o gravi ferite . . . . „ 8
Pel trattamento di riforma . . . . „ 9
Delle competenze che godevano nel 1834 talune cariche dei diversi corpi, e dei gradi e classi della marina austriaca . . . . „ 33
Delle cariche nell'I. R. marina da guerra e delle loro corrispondenze coll'armata di terra nel 1842 . . . . „ 37-38
Delle cariche esistenti negli anni 1855 1858 nell'I. R. marina da guerra colle loro corrispondenze nell'armata di terra . . . . . „ 47
Nel 1866 . . . . „ 59
Dei gradi e classi del personale militare della I. R. marina austriaca paragonati a quelli della marina italiana . . . . „ 67
TITOLI a presentarsi per le domande a sovvenimento . . . . . . „ 15

U

UFFIZIALI — Quando hanno diritto al trattamento di ritiro per ferite, infermità o per anzianità di servizio . . . . „ 1-2
Del genio marittimo, d'amministrazione, e di sanità hanno diritto al soldo di ritiro dopo 30 anni di servizio (art. 15) . . . . . . „ 2
Superiori ed inferiori. — Trattamento di riposo loro dovuto. — V. Competenze.